



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Mrights S.r.l. in data 30 marzo 2026**

INDICE

PREMESSA E DEFINIZIONI	9
PARTE GENERALE	16
SEZIONE I.....	16
<i>I.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE.....</i>	<i>16</i>
<i>I.1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.....</i>	<i>16</i>
<i>I.1.2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE</i>	<i>16</i>
<i>I.1.3 LE SANZIONI.....</i>	<i>18</i>
<i>I.1.4 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA</i>	<i>20</i>
SEZIONE II.....	22
<i>I.2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI MRIGHTS S.R.L.</i>	<i>22</i>
<i>I.2.1 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ.....</i>	<i>22</i>
<i>I.2.2 FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO.....</i>	<i>22</i>
<i>I.2.3 APPROCCIO METODOLOGICO SEGUITO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO.....</i>	<i>24</i>
<i>I.3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i>	<i>27</i>
<i>I.3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i>	<i>27</i>
<i>I.3.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E/O DI DECADENZA</i>	<i>28</i>
<i>I.3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i>	<i>30</i>
<i>I.3.4 INFORMATIVA PERIODICA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI</i>	<i>32</i>
<i>I.3.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	<i>33</i>
<i>I.3.5.1 Comunicazioni e segnalazioni da parte dei Destinatari e da parte di terzi</i>	<i>33</i>
<i>I.3.5.2 Altre comunicazioni nei confronti dell'OdV.....</i>	<i>34</i>
<i>I.4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE.....</i>	<i>35</i>
<i>I.4.1 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....</i>	<i>35</i>
<i>I.4.1.1 Pubblicità e diffusione del Modello</i>	<i>35</i>
<i>I.4.1.2 Coinvolgimento dei Dipendenti.....</i>	<i>35</i>
<i>I.4.1.3 Formazione</i>	<i>35</i>
<i>I.4.2 INFORMATIVA AI PARTNER.....</i>	<i>36</i>
<i>I.5. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE</i>	<i>37</i>
<i>I.5.1 ASPETTI GENERALI</i>	<i>37</i>
<i>I.5.2 SANZIONI PER I DIPENDENTI E DIRIGENTI.....</i>	<i>39</i>
<i>I.5.3 SANZIONI PER I SOGGETTI ESTERNI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ... ..</i>	<i>39</i>
<i>I.5.4 SANZIONI PER I MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i>	<i>40</i>
<i>I.5.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI</i>	<i>40</i>
<i>I.6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</i>	<i>42</i>
PARTE SPECIALE	43
II.1 PRINCIPI GENERALI	43
<i>II.1.1 Deleghe e procure.....</i>	<i>44</i>
<i>II.1.2 Attribuzione di compiti previsti dal Modello</i>	<i>46</i>
II.2 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	47
<i>II.2.2 Presidi generali di controllo.....</i>	<i>49</i>

II.2.2.1 Responsabile Interno	49
II.2.2.2 Richiesta e gestione di finanziamenti, contributi, sussidi o altre erogazioni da parte di Enti Pubblici	52
II.2.2.3 Verifiche, ispezioni o controlli da parte di Autorità di Vigilanza o altri Enti Pubblici	52
II.2.2.4 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali	54
II.2.2.5 Gestione delle transazioni e delle rinunce a crediti	54
II.2.2.6 Gestione delle risorse finanziarie	55
II.2.2.7 Gestione del contante	57
II.2.2.8 Concessione e utilizzo di Carte di Credito o di Pagamento Aziendali	58
II.2.2.9 Assunzione e gestione del Personale	59
II.2.2.10 Gestione di Sponsorizzazioni, Omaggi, Altre liberalità e Spese di Rappresentanza	61
II.2.2.11 Rimborsi spese a favore di soggetti terzi	63
II.2.2.12 Compensi e rimborsi spese dei componenti dell'Organo Amministrativo	64
II.2.2.13 Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali e di Dispositivi Aziendali	64
II.2.2.14 Gestione di sistemi hardware, Dispositivi Aziendali, periferiche e reti aziendali	64
II.2.2.15 Accesso a sistemi informatici e telematici della Società o di terzi	64
II.2.2.16 Gestione di documentazione informatica con valore probatorio	64
II.2.2.17 Gestione della posta elettronica certificata aziendale	65
II.2.2.18 Utilizzo di meccanismi di firma digitale aziendali	65
II.2.2.19 Installazione e utilizzo di software	65
II.2.2.20 Acquisto di beni e servizi	65
II.2.2.21 Gestione degli incassi	65
II.2.2.22 Operazioni di finanziamento	65
II.2.2.23 Negoziazione e sottoscrizione di contratti di prestazione di servizi o di cessione di beni ...	65
II.2.2.24 Conferimento e gestione dei Mandati	65
II.2.2.25 Prestazione di servizi diversi dai Mandati	65
II.2.2.26 Concessione di licenze	65
II.2.2.27 Cessione di beni	65
II.2.2.28 Tenuta dei libri sociali	66
II.2.2.29 Operazioni straordinarie	66
II.2.2.30 Partecipazione a consorzi, ATI, joint venture e altre forme di cooperazione	66
II.2.2.31 Operazioni con Parti Correlate	66
II.2.2.32 Tenuta della contabilità e predisposizione di Comunicazioni Sociali Periodiche	66
II.2.2.33 Adempimenti e dichiarazioni fiscali	66
II.2.2.34 Adempimenti e dichiarazioni previdenziali	66
II.2.2.35 Organizzazione di eventi	66
II.2.2.36 Organizzazione di trasferte	66
II.2.3 Principi generali di comportamento	66
II.3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	74
II.3.1 Processi e Attività Sensibili	74
II.3.2 Protocolli specifici di prevenzione	74
II.3.2.1 Referente IT	74
II.3.2.2 Gestione della posta elettronica certificata aziendale	76
II.3.2.3 Utilizzo di meccanismi di firma digitale aziendali	76
II.3.2.4 Installazione e utilizzo software	77
II.3.3 Principi generali di comportamento	77

II.4 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA. REATI TRANSNAZIONALI	82
<i>II.4.1 Processi e Attività Sensibili</i>	<i>82</i>
<i>II.4.2 Protocolli specifici di prevenzione.....</i>	<i>83</i>
<i>II.4.2.1 Acquisti di beni e servizi.....</i>	<i>83</i>
<i>II.4.2.2 Negoziazione, stipulazione e esecuzione di contratti e convenzioni con Enti Pubblici.....</i>	<i>87</i>
<i>II.4.2.3 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali</i>	<i>87</i>
<i>II.4.2.4 Gestione delle transazioni e delle rinunce a crediti</i>	<i>87</i>
<i>II.4.2.5 Gestione delle risorse finanziarie.....</i>	<i>87</i>
<i>II.4.2.6 Gestione del contante.....</i>	<i>87</i>
<i>II.4.2.7 Concessione e utilizzo di Carte di Credito o di Pagamento Aziendali.....</i>	<i>87</i>
<i>II.4.2.8 Assunzione e gestione del Personale</i>	<i>87</i>
<i>II.4.2.9 Gestione di Sponsorizzazioni, Omaggi, Altre liberalità e Spese di Rappresentanza</i>	<i>87</i>
<i>II.4.2.10 Rimborsi spese a favore di soggetti terzi</i>	<i>87</i>
<i>II.4.2.11 Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali e di Dispositivi Aziendali</i>	<i>87</i>
<i>II.4.2.12 Gestione di sistemi hardware, Dispositivi Aziendali, periferiche e reti aziendali.....</i>	<i>87</i>
<i>II.4.2.13 Accesso a sistemi informatici e telematici della Società o di terzi</i>	<i>87</i>
<i>II.4.2.14 Gestione di documentazione informatica con valore probatorio.....</i>	<i>88</i>
<i>II.4.2.15 Gestione della posta elettronica certificata aziendale.....</i>	<i>88</i>
<i>II.4.2.16 Utilizzo di meccanismi di firma digitale aziendali.....</i>	<i>88</i>
<i>II.4.2.17 Installazione e utilizzo di software</i>	<i>88</i>
<i>II.4.2.18 Operazioni di finanziamento.....</i>	<i>88</i>
<i>II.4.2.19 Utilizzo di marchi o altri segni distintivi di terzi</i>	<i>88</i>
<i>II.4.2.20 Negoziazione e sottoscrizione di contratti di prestazione di servizi o di cessione di beni ...</i>	<i>88</i>
<i>II.4.2.21 Conferimento e gestione dei Mandati</i>	<i>88</i>
<i>II.4.2.22 Prestazione di servizi diversi dai Mandati</i>	<i>88</i>
<i>II.4.2.23 Concessione di licenze</i>	<i>88</i>
<i>II.4.2.24 Cessione di beni</i>	<i>88</i>
<i>II.4.2.25 Tenuta dei libri sociali</i>	<i>88</i>
<i>II.4.2.26 Operazioni straordinarie</i>	<i>89</i>
<i>II.4.2.27 Partecipazione a consorzi, ATI, joint venture e altre forme di cooperazione.....</i>	<i>89</i>
<i>II.4.2.28 Operazioni con Parti Correlate</i>	<i>89</i>
<i>II.4.2.29 Tenuta della contabilità e predisposizione di Comunicazioni Sociali Periodiche.....</i>	<i>89</i>
<i>II.4.2.30 Adempimenti e dichiarazioni fiscali.....</i>	<i>89</i>
<i>II.4.2.31 Adempimenti e dichiarazioni previdenziali.....</i>	<i>89</i>
<i>II.4.2.32 Organizzazione di eventi.....</i>	<i>89</i>
<i>II.4.2.33 Organizzazione di trasferte.....</i>	<i>89</i>
<i>II.4.3 Principi generali di comportamento</i>	<i>89</i>
II.5 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	93
<i>II.5.1 Processi e Attività Sensibili</i>	<i>93</i>
<i>II.5.2 Protocolli specifici di prevenzione.....</i>	<i>94</i>
<i>II.5.2.1 Gestione degli incassi</i>	<i>94</i>
<i>II.5.2.2 Operazioni di finanziamento.....</i>	<i>95</i>

<i>II.5.2.3 Utilizzo di marchi o altri segni distintivi di terzi</i>	<i>95</i>
<i>II.5.2.4 Gestione delle risorse finanziarie.....</i>	<i>96</i>
<i>II.5.2.5 Gestione del contante.....</i>	<i>96</i>
<i>II.5.2.6 Concessione ed utilizzo di Carte di Credito o di Pagamento Aziendali.....</i>	<i>96</i>
<i>II.5.2.7 Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali e di Dispositivi Aziendali.....</i>	<i>96</i>
<i>II.5.2.8 Gestione di sistemi hardware, Dispositivi Aziendali, periferiche e reti aziendali.....</i>	<i>96</i>
<i>II.5.2.9 Accesso a sistemi informatici e telematici della Società o di terzi.....</i>	<i>96</i>
<i>II.5.2.10 Gestione di documentazione informatica con valore probatorio.....</i>	<i>96</i>
<i>II.5.2.11 Gestione della posta elettronica certificata aziendale.....</i>	<i>96</i>
<i>II.5.2.12 Utilizzo di meccanismi di firma digitale aziendali.....</i>	<i>96</i>
<i>II.5.2.13 Installazione e utilizzo di software.....</i>	<i>96</i>
<i>II.5.2.14 Acquisto di beni e servizi.....</i>	<i>96</i>
<i>II.5.2.15 Negoziazione e sottoscrizione di contratti di prestazione di servizi o di cessione di beni ...</i>	<i>97</i>
<i>II.5.2.16 Conferimento e gestione dei Mandati</i>	<i>97</i>
<i>II.5.2.17 Prestazione di servizi diversi dai Mandati</i>	<i>97</i>
<i>II.5.2.18 Concessione di licenze</i>	<i>97</i>
<i>II.5.2.19 Cessione di beni</i>	<i>97</i>
<i>II.5.2.20 Tenuta dei libri sociali</i>	<i>97</i>
<i>II.5.2.21 Operazioni straordinarie</i>	<i>97</i>
<i>II.5.2.22 Partecipazione a consorzi, ATI, joint venture e altre forme di cooperazione.....</i>	<i>97</i>
<i>II.5.2.23 Operazioni con Parti Correlate</i>	<i>97</i>
<i>II.5.2.24 Tenuta della contabilità e predisposizione di Comunicazioni Sociali Periodiche.....</i>	<i>97</i>
<i>II.5.2.25 Adempimenti e dichiarazioni fiscali.....</i>	<i>97</i>
<i>II.5.2.26 Adempimenti e dichiarazioni previdenziali.....</i>	<i>98</i>
<i>II.5.2.27 Organizzazione di eventi.....</i>	<i>98</i>
<i>II.5.2.28 Organizzazione di trasferte.....</i>	<i>98</i>
<i>II.5.3 Principi generali di comportamento</i>	<i>98</i>
II.6 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.	
RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	100
<i>II.6.1 Processi e Attività Sensibili</i>	<i>100</i>
<i>II.6.2 Protocolli specifici di prevenzione.....</i>	<i>100</i>
<i>II.6.2.1 Negoziazione e sottoscrizione di contratti di prestazione di servizi o di cessione di beni....</i>	<i>100</i>
<i>II.6.2.2 Conferimento e gestione dei Mandati</i>	<i>102</i>
<i>II.6.2.3 Prestazione di servizi diversi dai Mandati.....</i>	<i>104</i>
<i>II.6.2.4 Concessione di licenze</i>	<i>105</i>
<i>II.6.2.5 Cessione di beni</i>	<i>105</i>
<i>II.6.2.6 Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali e di Dispositivi Aziendali.....</i>	<i>106</i>
<i>II.6.2.7 Gestione di sistemi hardware, Dispositivi Aziendali, periferiche e reti aziendali.....</i>	<i>106</i>
<i>II.6.2.8 Accesso a sistemi informatici e telematici della Società o di terzi.....</i>	<i>106</i>
<i>II.6.2.9 Gestione di documentazione informatica con valore probatorio.....</i>	<i>106</i>
<i>II.6.2.10 Gestione della posta elettronica certificata aziendale.....</i>	<i>106</i>
<i>II.6.2.11 Utilizzo di meccanismi di firma digitale aziendali.....</i>	<i>106</i>
<i>II.6.2.12 Acquisto di beni e servizi.....</i>	<i>106</i>
<i>II.6.2.13 Utilizzo di marchi o altri segni distintivi di terzi</i>	<i>106</i>
<i>II.6.2.14 Pubblicazioni.....</i>	<i>106</i>
<i>II.6.2.15 Gestione del sito internet.....</i>	<i>106</i>
<i>II.6.2.16 Gestione e utilizzo dei social network.....</i>	<i>107</i>
II.7 REATI SOCIETARI. REATI TRIBUTARI.....	109

II.7.1 Processi e Attività Sensibili	109
II.7.2 Protocolli specifici di prevenzione.....	110
II.7.2.1 Organizzazione e gestione delle riunioni dell'Organo Amministrativo e decisioni dei Soci.	110
II.7.2.2 Tenuta dei libri sociali.....	111
II.7.2.3 Operazioni straordinarie.....	111
II.7.2.4 Partecipazione a consorzi, ATI, joint venture e altre forme di cooperazione.....	112
II.7.2.5 Operazioni con Parti Correlate.....	113
II.7.2.6 Tenuta della contabilità e predisposizione di Comunicazioni Sociali Periodiche.....	114
II.7.2.7 Controllo di gestione.....	116
II.7.2.8 Adempimenti e dichiarazioni fiscali.....	116
II.7.2.9 Adempimenti e dichiarazioni previdenziali.....	117
II.7.2.10 Operazioni di import-export e adempimenti doganali.....	117
II.7.2.11 Comunicazioni, depositi ed iscrizioni di atti e documenti.....	118
II.7.2.12 Rapporti con i Soci, l'Organo di Sorveglianza, il Revisore e l'OdV.....	118
II.7.2.13 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.....	118
II.7.2.14 Gestione delle transazioni e delle rinunce a crediti.....	118
II.7.2.15 Gestione delle risorse finanziarie.....	118
II.7.2.16 Gestione del contante.....	119
II.7.2.17 Concessione e utilizzo di Carte di Credito o di Pagamento Aziendali.....	119
II.7.2.18 Assunzione e gestione del Personale.....	119
II.7.2.19 Gestione di Sponsorizzazioni, Omaggi, Altre liberalità e Spese di Rappresentanza.....	119
II.7.2.20 Rimborsi spese a favore di soggetti terzi.....	119
II.7.2.21 Compensi e rimborsi spese dei componenti dell'Organo Amministrativo.....	119
II.7.2.22 Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali e di Dispositivi Aziendali.....	119
II.7.2.23 Gestione di sistemi hardware, Dispositivi Aziendali, periferiche e reti aziendali.....	119
II.7.2.24 Accesso a sistemi informatici e telematici della Società o di terzi.....	119
II.7.2.25 Gestione di documentazione informatica con valore probatorio.....	119
II.7.2.26 Gestione della posta elettronica certificata aziendale.....	119
II.7.2.27 Utilizzo di meccanismi di firma digitale aziendali.....	119
II.7.2.28 Installazione e utilizzo di software.....	120
II.7.2.29 Acquisto di beni e servizi.....	120
II.7.2.30 Gestione degli incassi.....	120
II.7.2.31 Operazioni di finanziamento.....	120
II.7.2.32 Negoziazione e sottoscrizione di contratti di prestazione di servizi o di cessione di beni.....	120
II.7.2.33 Conferimento e gestione dei Mandati.....	120
II.7.2.34 Prestazione di servizi diversi dai Mandati.....	120
II.7.2.35 Concessione di licenze.....	120
II.7.2.36 Cessione di beni.....	120
II.7.2.37 Organizzazione di eventi.....	120
II.7.2.38 Organizzazione di trasferte.....	120
II.7.3 Principi generali di comportamento.....	121
II.8 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI IN TEMA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA	125
II.8.1 Processi e Attività Sensibili.....	125
II.8.2 Protocolli specifici di prevenzione.....	125
II.8.2.1 Assunzione e gestione del Personale.....	125
II.8.2.2 Organizzazione di eventi.....	125
II.8.2.3 Acquisto di beni e servizi.....	126

<i>II.8.2.4 Cessione di beni</i>	<i>126</i>
<i>II.8.2.5 Organizzazione di trasferte</i>	<i>126</i>
<i>II.8.2.6 Pubblicazioni</i>	<i>126</i>
<i>II.8.2.7 Gestione del sito internet.....</i>	<i>126</i>
<i>II.8.2.8 Gestione e utilizzo dei social network.....</i>	<i>127</i>
<i>II.8.3 Principi generali di comportamento</i>	<i>127</i>
II.9 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	129
<i>II.9.1 Processi e Attività Sensibili</i>	<i>130</i>
<i>II.9.2 Protocolli specifici di prevenzione.....</i>	<i>131</i>
<i>II.9.2.1 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.</i>	<i>133</i>
<i>II.9.2.2 Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.....</i>	<i>134</i>
<i>II.9.2.3 Attività di natura organizzativa, quali emergenze, prevenzione incendi, primo soccorso,...</i>	<i>137</i>
<i>II.9.2.4 Attività di sorveglianza sanitaria</i>	<i>137</i>
<i>II.9.2.5 Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</i>	<i>137</i>
<i>II.9.2.6 Cantieri mobili o temporanei.....</i>	<i>138</i>
<i>II.9.2.7 Attività di informazione e formazione dei Lavoratori</i>	<i>138</i>
<i>II.9.2.8 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei Lavoratori</i>	<i>139</i>
<i>II.9.3 Principi generali di comportamento</i>	<i>139</i>
II.10 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE. RAZZISMO E XENOFOBIA	141
<i>II.10.1 Processi e Attività Sensibili</i>	<i>141</i>
<i>II.10.2 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>141</i>
<i>II.10.2.1 Comunicazione all'esterno di dati e informazioni</i>	<i>141</i>
<i>II.10.2.2 Gestione dei rapporti con gli organi di informazione</i>	<i>142</i>
<i>II.10.2.3 Pubblicazioni</i>	<i>142</i>
<i>II.10.2.4 Gestione del sito internet.....</i>	<i>143</i>
<i>II.10.2.5 Gestione e utilizzo dei social network.....</i>	<i>143</i>
<i>II.10.2.6 Installazione e utilizzo di banche dati.....</i>	<i>144</i>
<i>II.10.2.7 Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali e di Dispositivi Aziendali</i>	<i>144</i>
<i>II.10.2.8 Gestione di sistemi hardware, Dispositivi Aziendali, periferiche e reti aziendali.....</i>	<i>144</i>
<i>II.10.2.9 Accesso a sistemi informatici e telematici della Società o di terzi</i>	<i>144</i>
<i>II.10.2.10 Gestione di documentazione informatica con valore probatorio</i>	<i>144</i>
<i>II.10.2.11 Gestione della posta elettronica certificata aziendale.....</i>	<i>145</i>
<i>II.10.2.12 Utilizzo di meccanismi di firma digitale aziendali</i>	<i>145</i>
<i>II.10.2.13 Installazione e utilizzo di software.....</i>	<i>145</i>
<i>II.10.2.14 Acquisto di beni e servizi</i>	<i>145</i>
<i>II.10.2.15 Utilizzo di marchi o altri segni distintivi di terzi</i>	<i>145</i>
<i>II.10.2.16 Prestazione di servizi diversi dai Mandati</i>	<i>145</i>
<i>II.10.2.17 Concessione di licenze.....</i>	<i>145</i>
<i>II.10.2.18 Cessione di beni</i>	<i>145</i>
<i>II.10.2.19 Organizzazione di eventi.....</i>	<i>145</i>
<i>II.10.3 Principi generali di comportamento</i>	<i>145</i>
II.11 REATI AMBIENTALI.....	152
<i>II.11.1 Processi e Attività Sensibili</i>	<i>152</i>

M▶RIGHTS

<i>II.11.2 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>152</i>
<i>II.11.3 Principi generali di comportamento</i>	<i>153</i>

PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente documento disciplina il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "**Modello**") adottato da **Mrights S.r.l.** (di seguito anche solo la "**Società**") ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

All'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello sono tenuti in primo luogo i componenti degli organi sociali, i dirigenti, nonché i dipendenti della Società. Il Modello o sue parti possono trovare inoltre applicazione anche a soggetti non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, sulla base di apposite clausole contrattuali previste dai contratti che regolano i relativi rapporti.

Il presente documento si compone di:

- 1) una **Parte Generale**, che si articola: (i) nella **Sezione I** a carattere generale, volta a illustrare la funzione e i principi del Modello, nonché i contenuti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e (ii) nella **Sezione II**, che illustra e definisce adozione e contenuti del Modello ed in particolare la metodologia seguita nella predisposizione del Modello, le caratteristiche e il funzionamento dell'organismo di vigilanza, i flussi informativi all'interno della Società, l'attività di formazione e di informazione relativa al Modello, nonché le linee guida del sistema disciplinare;
- 2) una **Parte Speciale** nella quale sono indicati i "protocolli di controllo" che devono essere osservati al fine di eliminare o, almeno, ridurre ad un livello accettabile il rischio di comportamenti integranti uno dei reati la cui commissione può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (i "**Reati Presupposto**").

Il Modello è infine corredato dai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- **allegato n. 1: Codice Etico;**
- **allegato n. 2: Elenco Reati Presupposto;**
- **allegato n. 3: Procedura *Whistleblowing*.**

La Società – anche per il tramite dell'organismo di vigilanza di cui al successivo capitolo 3 – sottopone il presente Modello a monitoraggio periodico, al fine di garantire che i contenuti dello stesso siano costantemente in linea con i cambiamenti che dovessero interessare la normativa rilevante, nonché l'organizzazione o l'attività della Società stessa.

Nel Modello i termini e le espressioni di seguito elencati, quando riportati in maiuscolo, hanno il seguente significato:

- a) **Allegato:** un allegato del Modello;
- b) **Altra Liberalità:** iniziativa di beneficenza o altra elargizione in denaro o in natura che la Società destina a terzi a titolo gratuito e per mero spirito di liberalità;
- c) **Amministratore:** la persona alla quale è affidata, eventualmente anche assieme ad altre, l'amministrazione della Società;

- d) **Amministratore Delegato:** l'Amministratore al quale è stata attribuita dal Consiglio di Amministrazione una o più deleghe;
- e) **Assemblea dei Soci Mandanti:** l'assemblea composta dai soli Soci Mandanti
- f) **Attività Sensibile:** un'attività della Società nel cui ambito può essere commesso un Reato Presupposto o possono essere esercitate attività strumentali alla commissione di un Reato Presupposto, così come meglio individuate nella Parte Speciale;
- g) **Autore:** l'autore del soggetto e/o l'autore della sceneggiatura e/o l'autore della musica e/o il direttore artistico e/o il traduttore e/o il direttore del doppiaggio e/o chiunque possa essere definito autore o coautore di un'Opera Audiovisiva ai sensi delle norme di legge in vigore anche indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano già state incorporate in una o più Opere Audiovisive;
- h) **Autorità di Vigilanza:** un'autorità pubblica alla quale la normativa tempo per tempo vigente riconosce un potere di controllo su attività poste in essere dalla Società o nelle quali la Società può essere coinvolta, quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), l'Autorità nazionale anticorruzione (ANC), il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
- i) **Bene Culturale:** la cosa immobile o mobile che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenta interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico o l'altra cosa individuata dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;
- j) **Carta di Credito o di Pagamento Aziendale:** la carta di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o di servizi;
- k) **Codice di Comportamento:** il documento che individua i principi del Codice Etico che Consulenti, Fornitori e Partner che non siano Soggetti Terzi Rilevanti dovrebbero rispettare;
- l) **Codice Etico:** il codice etico adottato dalla Società e riportato nell'Allegato n. 1;
- m) **Collaboratore:** una persona fisica che, pur non essendo dipendente della Società, è direttamente soggetta – in base al rapporto contrattuale in essere con quest'ultima – alle direttive organizzative di massima della Società stessa;
- n) **Comunicazioni Sociali Periodiche:** la situazione patrimoniale e i bilanci consuntivi e preventivi che la Società è tenuta periodicamente a predisporre in base a quanto previsto dalla Normativa Applicabile, dallo statuto della Società o dalle Disposizioni Aziendali;
- o) **Consiglio di Amministrazione:** laddove nominato, il consiglio di amministrazione della Società;

- p) **Comitato per la Ripartizione:** il comitato composto dall'Organismo di Sorveglianza, nonché da due componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione;
- q) **Consulente:** un soggetto che agisce in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale e/o di lavoro autonomo avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale;
- r) **Contratto Collettivo Nazionale:** il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Società;
- s) **Decreto Legislativo:** il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- t) **Destinatari:** i componenti degli Organi Sociali e il Personale;
- u) **Dipendente:** un collaboratore della Società avente un rapporto di lavoro subordinato con la Società stessa;
- v) **Direzione:** una direzione risultante dall'organigramma della Società tempo per tempo vigente;
- w) **Dirigente:** un collaboratore della Società avente un rapporto di lavoro subordinato con la Società stessa che prevede l'inquadramento nella categoria dei dirigenti;
- x) **Diritti di Proprietà Intellettuale:** i diritti volti a tutelare le invenzioni (brevetti), i marchi e gli altri segni distintivi, i disegni industriali e le indicazioni geografiche di origine, le topografie dei prodotti e dei semiconduttori, i modelli di utilità, le informazioni aziendali riservate e le nuove varietà vegetali, nonché i diritti d'autore a tutela delle opere letterarie e artistiche (come romanzi, poesie e opere teatrali, film, opere musicali, quelle coreografiche e pantomimiche, le opere artistiche come disegni, dipinti, fotografie, sculture insieme a disegni architettonici), dei programmi per elaboratore e delle banche dati;
- y) **Diritto di Utilizzazione Economica:** uno dei diritti di utilizzazione economica di cui all'articolo 3.1 dello statuto di Mrights S.r.l.;
- z) **Dispositivo Aziendale:** un *personal computer*, telefono cellulare, *smartphone* o altro dispositivo di proprietà della Società che consente la connessione a sistemi informatici e/o telematici;
- aa) **Disposizione Aziendale:** previsione del Regolamento Generale, del Modello, di un Memorandum Interno, di una Procedura oppure di una Istruzione Operativa, così come tempo per tempo vigente;
- bb) **D.Lgs. n. 35/2017:** il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;

- cc) **Editore Audiovisivo:** l'impresa che ha acquistato, a qualsiasi titolo, anche non definitivo, da uno o più Autori, ovvero dai loro aventi causa, uno o più Diritti di Utilizzazione Economica relativamente ad almeno un'Opera Audiovisiva, o che comunque rappresenta uno o più Autori;
- dd) **Enti:** i soggetti sottoposti alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo, vale a dire gli enti forniti di personalità giuridica, nonché le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, ad esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- ee) **Ente Pubblico:** un ente che appartiene alla Pubblica Amministrazione o un ente che, pur non facendo parte della Pubblica Amministrazione, svolge funzioni pubbliche o servizi di interesse pubblico, allorché l'attività posta in essere dalla Società con tale ente riguardi tali funzioni o servizi;
- ff) **Fornitore:** un fornitore di beni e servizi non professionali della Società che non rientra nella definizione di Consulente;
- gg) **Incaricato di Pubblico Servizio:** colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, per tale intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
- hh) **Istruzione Operativa:** l'istruzione operativa, anche sotto forma di circolare interna o di ordine di servizio, emanata dalla Società anche in attuazione del Modello o di una Procedura;
- ii) **Legge sul Diritto d'Autore (o "LDA"):** la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- jj) **Linee Guida Confindustria:** le linee guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo emanate nel marzo 2002 e successivamente modificate;
- kk) **Mandante:** il soggetto che ha conferito un Mandato alla Società o che è subentrato nel Mandato, nonché i suoi successori a qualsiasi titolo che hanno conferito alla Società un Mandato;
- ll) **Mandato:** il contratto di mandato, conferito dal Mandante alla Società ai sensi del Regolamento Generale, per la gestione dei diritti gestiti;
- mm) **Memorandum Interno:** un regolamento interno adottato dalla Società;
- nn) **Modello:** il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;
- oo) **Normativa Applicabile:** l'insieme delle disposizioni di legge e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, che trovano imperativamente applicazione nei confronti della Società;

- pp) **Omaggio:** il bene mobile, di valore trascurabile e in ogni caso non superiore al valore previsto nel presente Modello o dalle Disposizioni Aziendali, che può essere offerto a terzi, senza corrispettivo di alcun tipo, nel rispetto delle previsioni del Modello e delle Disposizioni Aziendali;
- qq) **Opera Audiovisiva:** tanto l'opera cinematografica e l'opera a questa assimilata, l'opera audiovisiva e le sequenze d'immagini in movimento, ivi incluse quelle meglio specificate all'articolo 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (quali esemplificativamente: opera filmica, film tv, fiction, soap opera, documentario, sitcom, cartone animato, videoclip, programma di intrattenimento) protetta ai sensi della LDA, quanto il soggetto, la sceneggiatura, la musica, la regia, la traduzione di creazione dell'Autore, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano già state incorporate in una o più opera audiovisiva;
- rr) **Organo Amministrativo:** l'Amministratore unico o, nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a più persone, il Consiglio di Amministrazione o, se quest'ultimo non è stato nominato, gli Amministratori;
- ss) **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento;
- tt) **Organi Sociali:** l'Organo Amministrativo e l'Organo di Sorveglianza;
- uu) **Organo di Sorveglianza:** l'organo di controllo nominato ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 35/2017;
- vv) **Paragrafo:** un paragrafo del presente Modello;
- ww) **Partner:** una controparte contrattuale della Società che cede o presta alla stessa beni o servizi (*ex:* Consulente, Fornitore) ovvero un soggetto con il quale la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione qualificata contrattualmente regolata (*ex.:* associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzio);
- xx) **Parte Correlata:** una persona o un'entità che è considerata correlata alla Società in base a quanto stabilito dal principio contabile internazionale IAS n. 24;
- yy) **Personale:** i Dipendenti, i Dirigenti e i Collaboratori;
- zz) **Procedura:** una procedura prevista dal Modello o adottata dalla Società;
- aaa) **Procedura Whistleblowing:** la procedura adottata dalla Società e riportata nell'Allegato n. 3, con la quale è stata data attuazione alle previsioni del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;

- bbb) **Processo Sensibile:** il processo aziendale nel cui ambito può essere commesso un Reato Presupposto o possono essere svolte attività o poste in essere condotte strumentali alla commissione di un Reato Presupposto;
- ccc) **Produttore di Fonogrammi:** la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo.
- ddd) **Protocollo:** un protocollo previsto dal Modello o adottato dalla Società al fine di dare attuazione alle disposizioni del Modello;
- eee) **Pubblica Amministrazione** (o anche solo "P.A."): se non diversamente stabilito, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- fff) **Pubblico Ufficiale:** colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;
- ggg) **Reato Presupposto** o **Reato 231:** fattispecie di reato la cui commissione può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo;
- hhh) **Referente IT:** la persona nominata dall'Organo Amministrativo, in quanto in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e onorabilità, ed alla quale sono attribuiti i compiti indicati nel presente Modello e in particolare nel successivo Paragrafo II.3;
- iii) **Referente per l'Ambiente:** la persona nominata dall'Organo Amministrativo, in quanto in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e onorabilità, ed alla quale sono attribuiti i compiti indicati nel successivo Paragrafo II.11.2;
- jjj) **Referente per la Visita Ispettiva:** la persona individuata o designata ai sensi del Paragrafo II.2.2.5 che ha il compito di coordinare le attività della Società nell'ambito di una visita ispettiva;
- kkk) **Regolamento Generale:** il regolamento approvato dall'assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2.3 dello Statuto;
- lll) **Responsabile Interno:** la persona che ha il compito di fungere da soggetto referente all'interno della Società con riferimento ad una o più attività poste in essere con enti

della P.A., Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio per conto della Società stessa;

- mmm) **Revisore:** il soggetto al quale è stato attribuito l'incarico di effettuare il controllo contabile della Società ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 35/2017;
- nnn) **Socio:** una persona fisica o giuridica che, in base alla Normativa Applicabile e alle previsioni dello statuto della Società, ha la qualifica di socio della Società stessa;
- ooo) **Socio Mandante:** il Socio che sia Autore e/o Editore Audiovisivo e che abbia conferito, o intenda conferire entro il termine di sei mesi dall'iscrizione del proprio nominativo nel libro soci, mandato alla Società per la gestione di almeno un Diritto di Utilizzazione Economica o che subentri, per atto tra vivi o per causa di morte, nel mandato medesimo;
- ppp) **Soggetto Apicale:** una persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di un Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria, nonché la persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- qqq) **Soggetto Sottoposto:** una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale;
- rrr) **Soggetto Terzo Rilevante:** il Partner che, in forza di apposite clausole contrattuali, è vincolato al rispetto del Modello o di sue parti;
- sss) **Sottoparagrafo:** un sottoparagrafo del presente Modello;
- ttt) **Spesa di Rappresentanza:** la spesa, diversa dalla spesa per Sponsorizzazione, Omaggi, per Altre Liberalità o per pubblicità, sostenuta dalla Società per migliorare la propria immagine, promuovere la propria attività, rafforzare i rapporti con la clientela e con il mercato in generale, nell'ottica di un futuro beneficio economico;
- uuu) **Sponsorizzazione:** l'attività di promozione, valorizzazione e potenziamento dell'immagine della Società attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con soggetti terzi (*ex:* società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, enti senza fini di lucro, enti territoriali ed organismi locali, ecc.);
- vvv) **Statuto:** lo statuto della Società tempo per tempo vigente;
- www) **Supporto Durevole:** uno strumento che permetta di memorizzare informazioni, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta altresì la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
- xxx) **Terza Parte:** qualsiasi persona fisica, entità, società di persone o organizzazione che non faccia parte della Società ma che fornisca a quest'ultima un prodotto o un servizio.

I termini sopra definiti al singolare comprendono, laddove il contesto della frase lo richieda, anche i plurali, e viceversa.

PARTE GENERALE

SEZIONE I

I.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

I.1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", entrato in vigore il 4 luglio del 2001, introduce nell'ordinamento italiano un peculiare **regime di responsabilità a carico degli Enti** per una serie di reati (i **Reati Presupposto**) commessi, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente medesimo; o
- (ii) da persone fisiche soggette alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità, che viene accertata nell'ambito e con le garanzie del processo penale, si **cumula** a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Dalla sostanziale autonomia di tale responsabilità discende la circostanza che l'Ente è chiamato a rispondere del Reato Presupposto anche quando l'autore del medesimo non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità prevista dal Decreto Legislativo si configura, al ricorrere di determinate condizioni, anche in relazione a Reati Presupposto commessi all'estero.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti, che consentono di collegare oggettivamente un Reato Presupposto all'Ente, il legislatore impone l'accertamento della colpevolezza dell'Ente. Questo requisito soggettivo si identifica con una colpa da organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza volte a prevenire lo specifico rischio di commissione del reato.

I.1.2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Nella sua stesura originaria il Decreto Legislativo prevedeva come Reati Presupposto solo alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25). Per effetto di vari provvedimenti normativi successivi vi sono state integrazioni e modifiche relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione che rilevano ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo, nonché un significativo ampliamento del "catalogo" dei Reati Presupposto, il quale ricomprende ora anche:

- a) **delitti informatici e di trattamento illecito di dati** (articolo 24-*bis* del Decreto Legislativo);
- b) **delitti di criminalità organizzata** (articolo 24-*ter* del Decreto Legislativo);

- c) **delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (articolo. 25-*bis* del Decreto Legislativo);
- d) **delitti contro l'industria e il commercio** (articolo 25-*bis.1* del Decreto Legislativo);
- e) **reati societari** (articolo 25-*ter* del Decreto Legislativo);
- f) **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (articolo 25-*quater* del Decreto Legislativo);
- g) **delitto di mutilazione degli organi genitali femminili** (articolo 25-*quater.1* del Decreto Legislativo);
- h) **delitti contro la personalità individuale** (articolo 25-*quinqies* del Decreto Legislativo);
- i) **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato** (articolo 25-*sexies* del Decreto Legislativo);
- j) **reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (articolo 25-*septies* del Decreto Legislativo);
- k) **delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio** (articolo 25-*octies* del Decreto Legislativo);
- l) **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (articolo 25-*octies.1* del Decreto);
- m) **reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea** (articolo 25-*octies.2* del Decreto Legislativo);
- n) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (articolo 25-*novies* del Decreto Legislativo);
- o) **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (articolo 25-*decies* del Decreto Legislativo);
- p) **reati ambientali** (articolo 25-*undecies* del Decreto Legislativo);
- q) **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (articolo 25-*duodecies* del Decreto Legislativo);
- r) **reati di razzismo e xenofobia** (articolo 25-*terdecies* del Decreto Legislativo);
- s) **reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (articolo 25-*quaterdecies* del Decreto Legislativo);
- t) **reati tributari** (articolo 25-*quinqiesdecies* del Decreto Legislativo);
- u) **reato di contrabbando** (articolo 25-*sexiesdecies* del Decreto Legislativo);
- v) **delitti contro il patrimonio culturale** (articolo 25-*septiesdecies* del Decreto Legislativo);
- w) **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (articolo 25-*duodevicies* del Decreto Legislativo);
- x) **delitti contro gli animali** (articolo 25-*undevicies* del Decreto Legislativo);
- y) **reati transnazionali** richiamati dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146¹.

¹ L'articolo 12 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini", stabilisce inoltre che gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al Decreto Legislativo, "per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-*quater* del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

Ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo all'Ente nei confronti del quale vi è stata applicazione di una sanzione o di una misura cautelare interdittiva ai sensi del Decreto Legislativo è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca del profitto e, se ha tratto un profitto rilevante, anche le sanzioni interdittive previste dal Decreto Legislativo, nel caso in cui vi sia stata una trasgressione degli obblighi o dei divieti inerenti alle sanzioni o misure cautelari in precedenza applicate all'Ente e tale trasgressione è stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

1.1.3 LE SANZIONI

L'ampliamento della responsabilità anche agli Enti mira a coinvolgere, nella punizione di numerosi illeciti penali, anche i soggetti giuridici – diversi dalle persone fisiche – nel cui interesse il Reato Presupposto è stato commesso o che da tale commissione abbiano tratto vantaggio.

Le sanzioni a carico degli Enti, contemplate dall'articolo 9 del Decreto Legislativo, sono le seguenti:

- **sanzione pecuniaria;**
- **sanzioni interdittive;**
- **confisca;**
- **pubblicazione della sentenza.**

La sanzione pecuniaria è sempre applicabile ed è determinata – solitamente – secondo un "sistema di quote", variabili a seconda del Reato Presupposto, da un minimo (che non può essere inferiore a cento) ad un massimo (che non può essere superiore a mille)². Il valore

-
- a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

² Il sistema sanzionatorio basato sul meccanismo delle quote non trova, tuttavia, applicazione per i Reati Presupposto menzionati nell'articolo 25-*octies*.2 del Decreto Legislativo (reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea). Il primo comma di tale articolo stabilisce, infatti, che in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

- a) per la violazione degli articoli 275-*bis*, primo, secondo, e quinto comma, e 275-*quater*, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;
- b) per la violazione dell'articolo 275-*ter*, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Laddove non sia possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, il secondo comma del medesimo articolo 25-*octies*.2 dispone che si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui ai articoli 275-*bis*, primo, secondo, e quinto comma, e 275-*quater*, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto

unitario della quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro, per cui la sanzione pecuniaria è – salvo casi particolari – non inferiore a 25.822 euro e non superiore a 1.549.371 euro.

Per la determinazione della sanzione pecuniaria il giudice deve tener conto di diversi fattori e più precisamente: (i) della gravità del fatto, (ii) del grado di responsabilità dell'Ente, (iii) dell'attività eventualmente svolta per attenuare le conseguenze del Reato Presupposto o per evitare la reiterazione degli illeciti e (iv) delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive si applicano, se non diversamente disposto³, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. e soltanto in relazione ai Reati Presupposto per i quali sono espressamente previste, allorché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale, quando l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- b) il reato è stato commesso da un Soggetto Sottoposto, l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- c) vi è stata reiterazione dell'illecito.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva il giudice può disporre anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta, nei confronti dell'Ente, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti comunque salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede⁴.

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

³ Le sanzioni interdittive non possono comunque essere applicate quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

⁴ Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Va tenuto, infine, presente che le sanzioni interdittive e la confisca possono essere applicate dal giudice, al ricorrere di determinate circostanze, anche in via cautelare nel corso del procedimento, quindi anche prima dell'eventuale rinvio a giudizio.

1.1.4 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'articolo 6 del Decreto Legislativo prevede che in caso di Reato Presupposto commesso da un Soggetto Apicale l'Ente non risponde dell'illecito se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"⁵, provando altresì che:

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo, affinché non si abbia responsabilità in capo all'Ente il modello deve inoltre:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da Soggetti Sottoposti, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e che prevede misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Anche in questa eventualità, la mera adozione del modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio – non costituisce misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che lo stesso sia anche efficacemente attuato. La condizione dell'efficace attuazione, a norma dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo, richiede:

⁵ Lo stesso Decreto Legislativo prevede che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 (trenta) giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Il Modello è stato costruito e definito tenendo conto di quanto previsto nelle Linee Guida Confindustria.

M▶RIGHTS

- a) una **verifica periodica** e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

SEZIONE II

I.2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI MRIGHTS S.R.L.

I.2.1 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

MRIGHTS S.r.l. è una società con sede a Milano, in via San Bernardino, 1, ed iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese 12672740961).

La Società ha per oggetto l'attività principale di amministrazione e intermediazione, per conto di Autori e/o di Editori Audiovisivi e/o dei loro aventi causa ovvero per conto di titolari dei diritti quali definiti nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 35/2017, in veste di loro mandataria, in via individuale o collettiva, nonché ai sensi dell'articolo 2028 c.c., in Italia e all'estero, di qualsiasi diritto di utilizzazione economica riconosciuto dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 (in seguito "LDA"), nonché da ogni altra disposizione contenuta in trattati e convenzioni internazionali o in regolamenti e direttive dell'Unione Europea in favore degli Autori sulle rispettive Opere Audiovisive, nonché l'incasso e la ripartizione dei relativi proventi

Il sistema di governo della Società risulta attualmente così articolato:

- **Assemblee dei Soci:** sono competenti a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate, dalla legge o dallo Statuto.
- **Consiglio di Amministrazione:** è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede assemblee e riunioni del Consiglio e ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.
- **Organo di Controllo contabile:** la revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- **Comitato per la Ripartizione:** esercita funzioni consultive e deliberative in materia di ripartizione dei diritti amministrati dalla Società, nei termini e con le competenze stabilite dal Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci Mandanti.
- **Organo di Sorveglianza:** assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali posti in essere dalla Società, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 35/2017. I propri membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci Mandanti.

I.2.2 FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO

La Società ha ritenuto opportuno dotarsi di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo per attuare e mantenere un sistema organizzativo, formalizzato e chiaro, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella conduzione degli affari e nella

gestione delle attività aziendali con particolare riferimento alla prevenzione dei Reati Presupposto.

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, comprensivo del Codice Etico e in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo ed in particolare degli articoli 6 e 7 di tale decreto, è stata infatti decisa anche nella convinzione che tale iniziativa possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei Destinatari e dei Soggetti Terzi Rilevanti, affinché gli stessi, nell'espletamento delle proprie attività, **adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione** dei Reati Presupposto.

Il presente Modello che, costituisce una revisione e aggiornamento del precedente modello di adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2023, si propone in particolare come finalità quelle di:

- (i) fornire indicazioni sui contenuti del Decreto Legislativo, che introduce nell'ordinamento giuridico nazionale, come si è anticipato nel precedente Paragrafo 1.1 della Sezione I, una responsabilità degli Enti, nel caso di Reati Presupposto commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- (ii) delineare il modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, volto a informare i Destinatari sui contenuti della responsabilità amministrativa degli Enti, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il Modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso;
- (iii) introdurre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo, finalizzato alla minimizzazione o, laddove non è possibile, alla riduzione ad un livello accettabile del rischio di commissione dei Reati Presupposto connessi all'attività aziendale e di prevenzione/contrasto di eventuali comportamenti illeciti;
- (iv) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi della Società (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- (v) esporre i principi cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale ed esplicitare il contenuto del Modello adottato;
- (vi) ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dalla Società in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- (vii) consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo, per prevenire e contrastare la commissione dei Reati Presupposto, anche attraverso la costante verifica della corrispondenza tra i comportamenti richiesti dalle procedure e prescrizioni di cui al Modello e quelli attuati e l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare per gli autori dei comportamenti non conformi.

Il Modello delinea, inoltre, un sistema di controllo preventivo, diretto innanzitutto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire e composto in particolare da:

- il Codice Etico, che individua i valori primari cui la Società intende conformarsi e fissa quindi le linee di orientamento generali dell'attività sociale;
- procedure formalizzate ed aventi la finalità di regolamentare lo svolgimento delle attività svolte dalla Società, in particolare relativamente ai processi a rischio, prevedendo opportuni punti di controllo, nonché la separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali nell'ambito di tali processi;
- una chiara attribuzione dei poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- presidi di controllo, relativi in primo luogo alla potenziale commissione di Reati Presupposto, in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Il Modello riconosce, poi, la centralità che riveste sia una capillare, efficace, autorevole, chiara e dettagliata comunicazione ai Destinatari del Modello e degli elementi che lo compongono, sia una costante attività di formazione sul contenuto del Decreto Legislativo, sulle sue modifiche e applicazioni giurisprudenziali, nonché sui contenuti del Modello e delle altre Disposizioni Aziendali.

1.2.3 APPROCCIO METODOLOGICO SEGUITO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

La Società, tenuto conto sia della corrente operatività e della propria struttura organizzativa, sia delle Linee Guida Confindustria, ha seguito un percorso di elaborazione del Modello che può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- a) **individuazione (mappatura) delle aree a rischio**, volta a verificare in quali attività o processi aziendali sia possibile – in via astratta – la realizzazione di Reati Presupposto o di comportamenti che possono essere funzionali alla commissione di tali reati;
- b) **gap analysis**, nell'ambito della quale sono stati confrontati i sistemi di controllo esistenti nella Società, a presidio dei Processi e delle Attività Sensibili, con i requisiti organizzativi richiesti dal Decreto Legislativo, al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Laddove sono stati identificati Processi e Attività Sensibili non sufficientemente presidiati, si è provveduto ad identificare gli interventi più idonei a ridurre in concreto il rischio che siano commessi Reati Presupposto;
- c) **predisposizione di un sistema integrato di controllo.**

Per quanto concerne l'individuazione delle aree a rischio, in conformità alle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo ed in particolare dell'articolo 6, comma 2, lettera a), secondo cui il Modello deve "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati", è stata svolta un'accurata analisi delle attività poste in essere dalla Società, al fine di identificare i processi societari "sensibili" all'interno dei quali è - teoricamente - possibile la realizzazione di condotte illecite che possono integrare un Reato Presupposto o di azioni che possono essere funzionali alla commissione di un Reato Presupposto. Tale analisi è stata effettuata mediante l'esame della documentazione organizzativa esistente e attraverso una serie di interviste con i responsabili delle Direzioni. Anche sulla base di tale analisi sono state individuate in particolare:

- le unità organizzative potenzialmente coinvolte, in ragione della propria operatività, nella commissione di Reati Presupposto o in condotte che potrebbero agevolare la commissione di tali reati;
- la tipologia dei Processi e delle Attività Sensibili;
- i Reati Presupposto potenzialmente associabili a tali attività;
- le possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti;
- l'eventuale presenza di strumenti organizzativi aziendali a "presidio" dei rischi identificati.

Nella predisposizione del Modello si è, inoltre, tenuto in debito conto dello Statuto, dei principi di gestione e amministrazione e della struttura organizzativa della Società, ivi compreso il sistema di controllo interno in essere.

Considerati i risultati dell'attività svolta, il *management* ha ritenuto che sussistano fondati elementi per escludere la (anche solo teorica) possibilità che vengano commessi – nell'interesse o a vantaggio della Società – i seguenti Reati Presupposto:

- conseguimento indebito di aiuti a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante "Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo" (articolo 24 del Decreto Legislativo);
- scambio elettorale politico mafioso e sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 24-*ter* del Decreto Legislativo);
- delitti concernenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-*quater*.1, del Decreto Legislativo);
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (articolo 25-*sexies* del Decreto Legislativo);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-*quaterdecies* del Decreto Legislativo);
- reato di contrabbando (articolo 25-*sexiesdecies* del Decreto Legislativo);
- delitti contro gli animali (articolo 25-*undevicies* del Decreto Legislativo);
- reati previsti dall'articolo 12 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini".

È stato, inoltre, effettuato un esame del sistema di gestione e controllo esistente all'interno della Società, al fine di valutarne innanzitutto la capacità di prevenire i reati, nonché l'opportunità di un suo adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, riducendoli ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Il sistema di controllo preventivo diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società deve fondarsi sul rispetto dei seguenti principi:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- i controlli devono essere documentati.

M▶RIGHTS

I Protocolli, le Procedure e le altre Disposizioni Aziendali devono inoltre essere conformi alle seguenti linee guida:

- segregazione delle attività attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- previsione di specifiche attività di controllo e supervisione anche di tipo gerarchico-funzionale;
- tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso supporti adeguati che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nelle varie fasi della medesima (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica);
- esistenza di adeguati flussi di *reporting* tra le unità organizzative, il vertice aziendale e l'Organismo di Vigilanza.

I.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

I.3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto Legislativo identifica in un «*organismo interno all'ente*», dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (articolo 6, comma 1, lettera b), l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Tenuto conto di quanto previsto dal Decreto Legislativo, l'OdV della Società deve vigilare, con autonomi poteri di iniziativa e controllo:

- a) sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità del medesimo di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- b) sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei Destinatari e, nei limiti degli obblighi assunti, da parte dei Soggetti Terzi Rilevanti;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell'eventuale accertamento di violazioni.

In assenza di specifiche indicazioni nel Decreto Legislativo, la Società è chiamata a definire la struttura e la composizione del menzionato organismo tenendo presenti le proprie caratteristiche dimensionali e le proprie regole di *governance*, fermo restando che i componenti dell'OdV devono disporre di una conoscenza approfondita dell'attività della Società ed essere, al contempo, dotati di un'indipendenza tale da assicurare la credibilità e l'autorevolezza sia dell'OdV che delle sue funzioni.

In considerazione di quanto precede, si è ritenuto opportuno, anche al fine di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, che l'OdV soddisfi le seguenti caratteristiche:

- a) autonomia e indipendenza dei componenti: possono essere chiamati a comporre l'Organismo di Vigilanza soggetti sia interni che esterni alla Società, ma è sempre necessario assicurare che i componenti dell'OdV non siano direttamente coinvolti nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Al riguardo deve essere garantita l'indipendenza gerarchica dei componenti dell'OdV, da realizzarsi mediante l'inserimento dell'OdV come unità di *staff* in posizione elevata nell'organizzazione della Società. L'OdV – proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione – fornirà un'informativa periodica direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la composizione dell'OdV e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle relative valutazioni e determinazioni. Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere oggetto di sindacato da alcun altro organo, direzione, funzione o struttura della Società, fermo restando che all'Organo Amministrativo, al quale compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, spetta il compito di vigilare sull'adeguatezza dell'attività dell'OdV;
- b) professionalità dei componenti: necessaria per l'espletamento delle delicate funzioni demandate all'OdV;

- c) continuità di azione: a tal fine, l'OdV deve:
- verificare nel continuo il rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
 - verificare l'effettiva attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - rappresentare un referente costante per tutto il Personale e per il *management*, promuovendo, anche in concorso con le competenti Funzioni, la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello.

I membri dell'OdV sono nominati dall'Organo Amministrativo, con decisione motivata che determina anche il compenso da riconoscere ai componenti e la durata del loro incarico, che non può essere in ogni caso superiore a tre anni. L'incarico può essere rinnovato ed è fatta salva la rinuncia all'incarico da parte di un componente dell'OdV, con effetto a partire dal 14° giorno successivo a quello in cui la stessa è stata portata a conoscenza dell'Organo Amministrativo mediante comunicazione scritta.

L'eventuale revoca dei componenti dell'OdV, da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a rilevati e gravi inadempimenti rispetto al mandato conferito o per altra giusta causa, dovrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente dell'OdV, laddove nominato, subentra *pro tempore* in tale carica – se possibile – il componente più anziano fino alla data in cui l'Organo Amministrativo nomina il nuovo Presidente. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o decadenza di un componente dell'OdV, il Presidente dell'OdV (anche *pro tempore*) ne darà comunicazione scritta tempestiva all'Organo Amministrativo, che provvederà alla sua sostituzione. In assenza di tale tempestiva comunicazione l'Organo Amministrativo, venuto comunque a conoscenza della rinuncia, della sopravvenuta incapacità, della morte o della decadenza di un componente dell'Organismo di Vigilanza provvede di propria iniziativa alla sostituzione.

In tutti i casi in cui si renda necessaria la sostituzione di un componente dell'OdV prima della scadenza della durata dell'incarico, l'Organo Amministrativo provvede a reintegrarne la composizione entro e non oltre il 14° giorno successivo a quello in cui ha avuto notizia della necessità di procedere alla nomina del nuovo componente dell'OdV. Il componente di nuova nomina resta in carica per l'intera durata del mandato degli altri componenti.

1.3.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E/O DI DECADENZA

Costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- a) la condanna, con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva, anche se a pena condizionalmente sospesa ma fatti in ogni caso salvi gli effetti della riabilitazione, per un Reato Presupposto;
- b) la condanna, con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva, anche se a pena condizionalmente sospesa ma fatti in ogni caso salvi gli effetti della riabilitazione, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) la condanna con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva, anche se a pena condizionalmente sospesa ma fatti in ogni caso salvi gli effetti della riabilitazione, a:

1. pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, del credito e dei mercati mobiliari, nonché dalla vigente normativa antiriciclaggio;
 2. reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
 3. reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) l'aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate, ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria.

Ai fini dell'applicazione delle previsioni del presente paragrafo, per sentenza di condanna si intende anche quella pronunciata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., fatti comunque salvi gli effetti della declaratoria giudiziale di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma secondo, c.p.p.

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza:

- a) il verificarsi di una causa di ineleggibilità;
- b) le dimissioni, la sopravvenuta incapacità, la morte, la revoca o la decadenza dalla carica di componente dell'Organo Amministrativo o di componente dell'Organo di Sorveglianza;
- c) la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro o il cambio di mansione, che determini l'assegnazione a funzioni aziendali incompatibili con l'esercizio dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza;
- d) nel caso di OdV a composizione pluripersonale, l'assenza, senza giustificato motivo, a due o più riunioni, anche non consecutive, dell'OdV nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- e) il verificarsi di circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente l'indipendenza o l'autonomia di giudizio del componente;
- f) il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni affidate quale componente dell'OdV;
- g) l'adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti dell'OdV;
- h) l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi del Modello.

A garanzia della loro indipendenza, i membri dell'OdV, per tutta la durata dell'incarico, non dovranno, inoltre:

- a) intrattenere, direttamente o indirettamente, con la Società, con sue parti correlate, con i suoi Amministratori o con i Soci, relazioni economiche di rilevanza tale da condizionarne

l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla specifica condizione patrimoniale del soggetto;

- b) essere, comunque, titolari di interessi in conflitto, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare la propria indipendenza di giudizio.

1.3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna altra Direzione o altra unità organizzativa aziendale, né dell'Organo Amministrativo, al quale tuttavia riporta gli esiti delle proprie attività: esso, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dal Modello e orienta il proprio concreto operare al perseguimento delle medesime.

Nell'eventualità in cui sia composto da più componenti e, quindi in caso di composizione pluripersonale, l'OdV adotta un proprio regolamento che ne regola il funzionamento, la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV stesso. L'adozione di tale regolamento è portata a conoscenza dell'Organo Amministrativo.

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo, l'OdV esercita i propri poteri di iniziativa e controllo nei confronti di tutti i Destinatari, compreso l'Organo Amministrativo ed i relativi componenti, nonché dei collaboratori esterni, dei Consulenti, dei Fornitori e dei Soggetti Terzi Rilevanti nei limiti delle previsioni contenute nei relativi contratti.

In adempimento ai compiti demandatigli ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo, sono affidate all'OdV le seguenti attività:

- a) **diffondere e verificare la conoscenza e la comprensione** dei principi delineati nel Modello nel contesto aziendale;
- b) **predisporre il piano annuale delle attività** che intende svolgere – anche per il tramite di altre Direzioni e/o di consulenti esterni – al fine di verificare l'adeguatezza e il funzionamento del Modello;
- c) **verificare**, anche attraverso controlli non preventivamente comunicati e svolti – se del caso – per il tramite o con il supporto di altre Direzioni aziendali e/o di consulenti esterni, **le aree/operazioni a rischio** individuate nel Modello o dall'OdV stesso, nonché **l'efficienza e l'adeguatezza delle previsioni del Modello** e delle altre Disposizioni Aziendali emanate in attuazione del Modello stesso, avuto particolare riguardo al complessivo sistema delle deleghe, delle procure e delle modalità di gestione dei flussi finanziari;
- d) **richiedere, raccogliere ed elaborare** ogni **informazione** rilevante ai fini della verifica dell'adeguatezza e dell'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, istituendo specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e determinando inoltre modalità e periodicità di trasmissione;
- e) **verificare e controllare** la regolare tenuta e l'efficacia di tutta la **documentazione** inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- f) **segnalare le violazioni** accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- g) **verificare** che le **violazioni** del Modello siano effettivamente e adeguatamente **sanzionate**;

- h) **verificare l'adeguatezza del piano annuale di formazione** predisposto dalle competenti Direzioni al fine di favorire la conoscenza del Modello, differenziato – laddove ritenuto opportuno – secondo il ruolo, la responsabilità dei Destinatari e la circostanza che i medesimi operino in aree a rischio;
- i) **valutare nel continuo l'adeguatezza del Modello** rispetto alle disposizioni ed ai principi regolatori del Decreto Legislativo, nonché dei flussi informativi ricevuti, adottando le eventuali misure correttive a tal fine opportune;
- j) **trasmettere** tempestivamente all'Organo Amministrativo **ogni informazione rilevante** al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni contenute nel Modello;
- k) **svolgere gli ulteriori compiti** previsti dal Modello e dalle altre Disposizioni Aziendali adottate dalla Società in attuazione del Modello.

Quanto al compito di curare l'aggiornamento del Modello, l'OdV è in particolare tenuto a:

- a) monitorare l'evoluzione della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali relativi all'applicazione del Decreto Legislativo;
- b) predisporre misure idonee al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio e dei Processi e delle Attività Sensibili;
- c) vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento delle Disposizioni Aziendali emanate in attuazione del Modello rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello;
- d) valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso;
- e) proporre all'Organo Amministrativo le modifiche al Modello;
- f) svolgere periodica attività ispettiva, anche effettuando controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio reato di cui alla Parte Speciale, diretti a verificare la corretta attuazione delle previsioni del Modello e delle Disposizioni Aziendali tempo per tempo vigenti, nonché la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel Modello e alle Disposizioni Aziendali tempo per tempo vigenti;
- g) verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dall'Organo Amministrativo;
- h) vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello, anche effettuando controlli incrociati per verificare l'effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere;
- i) attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute.

All'Organismo di Vigilanza non competono in ogni caso, né possono essergli attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

Al fine di garantire piena efficacia alla sua azione, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, a tutto il Personale, ivi compresi i Dirigenti;

- qualora necessario, può richiedere informazioni, chiarimenti o documenti, purché pertinenti alle attività a rischio, agli Amministratori, nonché all'Organo di Sorveglianza e al Revisore;
- può sollecitare la verifica circa l'eventuale sussistenza degli elementi richiesti dalla legge ai fini della proposizione di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa nei confronti dei componenti degli Organi Sociali o ai fini della sostituzione del Revisore, laddove nominato;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a Partner e a Soggetti Terzi Rilevanti nei casi in cui tale richiesta sia consentita dai relativi contratti;
- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può avvalersi del supporto di altre Direzioni e rivolgersi, dopo averne informato l'Organo Amministrativo, anche a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche, anche per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

L'OdV è tenuto a curare la tracciabilità e la conservazione della documentazione delle attività svolte (verbali, relazioni o informative specifiche, *report* inviati o ricevuti, ecc.) in conformità alla normativa, anche in tema di protezione dei dati personali, nonché alle previsioni del Modello e delle Disposizioni Aziendali tempo per tempo vigente.

1.3.4 INFORMATIVA PERIODICA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Organo Amministrativo e all'Organo di Sorveglianza.

L'OdV redige ogni anno entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente una relazione sull'attività compiuta e la trasmette all'Organo Amministrativo e all'Organo di Sorveglianza, anche al fine di consentire all'Organo Amministrativo valutazioni in ordine alla necessità o all'opportunità di apportare eventuali aggiornamenti al Modello. Tale relazione deve riportare:

- (i) indicazione delle problematiche riscontrate riguardo alle modalità di attuazione delle previsioni del Modello e delle Disposizioni Aziendali adottate in attuazione del Modello;
- (ii) le attività di verifica e controllo compiute nel periodo cui si riferisce la relazione e l'esito delle stesse;
- (iii) il resoconto delle segnalazioni ricevute nel periodo cui si riferisce la relazione da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello e delle azioni intraprese sulla base di tali segnalazioni;
- (iv) le procedure disciplinari avviate e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, nel periodo cui si riferisce la relazione;
- (v) la valutazione complessiva sull'adeguatezza e sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni di proposte per integrazioni, correzioni o modifiche del Modello stesso;
- (vi) il piano delle verifiche che l'OdV intende svolgere nel periodo successivo a quello cui si riferisce al relazione.

I.3.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I.3.5.1 Comunicazioni e segnalazioni da parte dei Destinatari e da parte di terzi

Il Decreto Legislativo contempla, tra i requisiti di idoneità del Modello, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza identifica, in via generale (ex: in ragione della tipologia e dell'importo delle operazioni) o su base particolare, le informazioni – rilevanti ai fini della verifica dell'adeguatezza e dell'osservanza del Modello – che devono essergli trasmesse, nei tempi e nei modi definiti dall'OdV medesimo, da parte dei Destinatari e da soggetti terzi.

Devono essere in ogni caso oggetto di tempestiva comunicazione per iscritto all'OdV:

- (i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dai responsabili delle Direzioni per dare attuazione al Modello;
- (ii) i rapporti preparati dai responsabili delle Direzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai Reati Presupposto;
- (iii) ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello eventualmente riscontrata dai responsabili delle Direzioni, anche nell'ambito delle verifiche condotte sull'area e sulle attività di competenza della Direzione;
- (iv) le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- (v) le richieste di assistenza legale inoltrate dal Personale o da Amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per un Reato Presupposto;
- (vi) i provvedimenti e/o notizie di interesse per la Società provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per un Reato Presupposto;
- (vii) le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per la commissione di Reati Presupposto;
- (viii) ogni richiesta, ricevuta da un componente degli Organi Sociali, da un Dirigente o da un Dipendente, di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti amministrativi;
- (ix) ogni altra comunicazione che il Modello o le Disposizioni Aziendali prevedono sia effettuata all'OdV.

L'OdV valuterà, nel rispetto delle previsioni della normativa vigente, delle previsioni del Modello e delle Disposizioni Aziendali, le comunicazioni e le informazioni ricevute, nonché le eventuali conseguenti iniziative che, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ritiene opportuno intraprendere, ascoltando – eventualmente e laddove consentito – il soggetto che ha effettuato la comunicazione o ha trasmesso l'informazione, e motivando per iscritto l'eventuale decisione di non procedere ad un'indagine interna.

La Società ha adottato apposita procedura, riportata nell'Allegato n. 3, con la quale è stata data attuazione alle previsioni del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Tale procedura, che costituisce

parte integrante del Modello, deve essere seguita per quanto concerne, tra l'altro, la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo o di violazioni delle previsioni del Modello stesso.

Fermo restando quanto previsto all'Allegato n. 3, è vietata qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione, diretta e/o indiretta, in qualsiasi forma e di qualsivoglia natura, e comunque qualsivoglia penalizzazione realizzata nei confronti della persona che effettua una segnalazione o che effettua, in buona fede, una comunicazione in base alle previsioni del Modello o a richieste dell'OdV.

1.3.5.2 Altre comunicazioni nei confronti dell'OdV

All'OdV deve essere comunicato a cura del responsabile della Direzione HR, Legal & Business Affairs il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società, nonché – tempestivamente – ogni modifica che intervenga nel sistema delle deleghe e delle procure.

Devono essere, inoltre, comunicati dal responsabile della Direzione Finance all'OdV:

- (i) qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, laddove nominato, al Revisore o a società ad esso collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio della Società;
- (ii) le valutazioni in ordine alla scelta del Revisore, che deve essere effettuata in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, integrità morale e non solo in base alla convenienza economica.

Con periodicità semestrale devono essere, poi, comunicati all'OdV entro la fine del secondo mese di ciascun semestre:

- (i) dal responsabile della Direzione Finance l'elenco delle consulenze tecniche conferita nel semestre di riferimento con indicazione del Consulente, della data di conferimento, della tipologia, del contenuto e della durata dell'incarico, nonché del compenso pattuito;
- (ii) dal responsabile della Direzione Finance l'elenco delle Sponsorizzazioni e delle Altre Liberalità erogate nel semestre di riferimento, con indicazione degli importi, destinatari e metodi di pagamento utilizzati;
- (iii) dal responsabile della Direzione HR, Legal & Business Affairs l'elenco dei Dipendenti assunti nel semestre di riferimento con documentazione di supporto relativa alla procedura di assunzione seguita (CV, processo di selezione e valutazione dei candidati coinvolti) e dei Dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, con indicazione della relativa ragione.

I.4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

La Società ritiene che l'informazione e l'adeguata formazione dei Destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori estremamente rilevanti ai fini della corretta ed efficace attuazione del Modello.

I.4.1 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

I.4.1.1 Pubblicità e diffusione del Modello

L'adozione del Modello è oggetto di una comunicazione a tutti i Destinatari. Alle risorse di nuovo inserimento viene reso disponibile a cura della Direzione HR, Legal & Bus. Affairs un *set* informativo contenente il testo del Decreto Legislativo ed il presente documento " *Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*" con i relativi allegati. L'avvenuta comunicazione della messa a disposizione della documentazione di cui sopra dovrà risultare da meccanismi – anche informatici – atti a comprovarne l'effettiva e consapevole ricezione della comunicazione. Il Modello è, inoltre, messo a disposizione del Personale in ottemperanza alla Normativa Applicabile.

Ogni modifica del Modello deve essere comunicata ai Destinatari, con illustrazione delle modifiche stesse e indicazione delle modalità con le quali è possibile consultare e scaricare la nuova versione del Modello. La comunicazione ai Destinatari deve essere effettuata a cura della Direzione HR, Legal & Bus. Affairs mediante meccanismi – anche informatici – atti a comprovarne l'effettiva e consapevole ricezione della comunicazione stessa.

I.4.1.2 Coinvolgimento dei Dipendenti

Con riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori, deve essere assicurato il coinvolgimento del Personale nelle decisioni più rilevanti, attraverso:

- la consultazione preventiva del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ove designato, e del medico competente, ove previsto, in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche che tengano conto non solo delle richieste fissate dalla legislazione vigente, ma anche delle segnalazioni ricevute dai lavoratori e delle esigenze o problematiche operative riscontrate.

Con riferimento alle tematiche ambientali, la comunicazione ed il coinvolgimento dei soggetti interessati sono realizzati attraverso riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della corretta gestione delle tematiche ambientali.

I.4.1.3 Formazione

È obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia da parte del Personale già presente in azienda, sia da parte dei neoassunti, del contenuto del Decreto Legislativo e delle relative applicazioni giurisprudenziali, nonché del Modello e delle altre Disposizioni Aziendali adottate in attuazione del Modello stesso.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutti i Destinatari ed è articolata in interventi differenziati in ragione del loro ruolo e della loro responsabilità, nonché della circostanza che operino o meno in aree a rischio, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse.

Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, fermo restando quanto previsto nella successiva Parte Speciale II.9, ciascun Dipendente o Collaboratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata, tenuto anche conto della normativa tempo per tempo vigente, con specifico riferimento alle proprie mansioni. L'attività formativa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Le attività formative e le relative modalità di svolgimento (attraverso sessioni di aula o corsi di autoformazione da attivare sulla *intranet* aziendale) sono concordate annualmente dal responsabile della Direzione HR, Legal & Business Affairs con l'Organismo di Vigilanza. Ciascun modulo di formazione deve prevedere le modalità di erogazione della formazione (sessioni in aula, *e-learning*), nonché adeguati *test* di verifica del livello di apprendimento dei contenuti.

La partecipazione ai momenti formativi è obbligatoria e deve essere oggetto di rilevazione, anche automatica laddove possibile, delle presenze e l'inserimento nella banca dati dell'Organismo di Vigilanza dei nominativi dei presenti.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'OdV potrà prevedere specifici controlli, anche a campione o attraverso *test* di valutazione/autovalutazione, volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l'effettiva efficacia della formazione erogata

1.4.2 INFORMATIVA AI PARTNER

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i Partner, ai quali verranno pertanto fornite apposite informative sui principi e sulle Disposizioni Aziendali che la Società ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che verranno adottate dalla Società nei relativi rapporti negoziali.

Specifiche iniziative di comunicazione del Modello e, laddove ritenuto opportuno, di formazione sono dedicate ai Soggetti Terzi Rilevanti.

1.5. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

1.5.1 ASPETTI GENERALI

Ai fini di un'efficace attuazione del Modello, fondamentale rilievo assume l'introduzione di un adeguato e specifico sistema disciplinare, volto a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni e delle procedure contenute nel Modello stesso e atto a svolgere un'opportuna azione di deterrenza.

Tale sistema deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori, ivi inclusi i parasubordinati, ai Consulenti e, più in generale, ai soggetti individuati dall'OdV che operano per conto o nell'ambito della Società.

Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti di Dipendenti, Dirigenti o di componenti degli Organi Sociali, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Le violazioni del Modello e, quindi, anche del Codice Etico comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito previste. Le previsioni del Modello, inoltre, integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

L'esistenza di un sistema disciplinare per i Dipendenti, ovvero delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più Soggetti Apicali, è connaturato al rapporto di lavoro, così come previsto dalla normativa civilistica. In particolare, il legislatore ha esplicitamente posto in capo al prestatore di lavoro un dovere di diligenza e di fedeltà nello svolgimento dei propri compiti, nonché la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'applicazione di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti non coerenti con tali obblighi. Le sanzioni applicate devono essere, in ogni caso, commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e devono essere conformi alle disposizioni contenute nello statuto dei lavoratori e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale.

Con riferimento ai Dipendenti ed ai Dirigenti, il codice disciplinare deve integrare i presupposti d'idoneità ai sensi del Decreto Legislativo con i profili giuslavoristici definiti dalla corrente normativa codicistica, dalla legislazione in materia di diritto del lavoro e dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale. L'adozione di misure disciplinari quale "risposta" sanzionatoria a una violazione del Modello risulta autonoma rispetto ad eventuali azioni penali da parte dell'autorità giudiziaria, ed anzi rimane su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale e amministrativo. Infatti, secondo un consolidato principio giuslavoristico, la gravità del comportamento del lavoratore e l'idoneità a incidere sul vincolo di fiducia che lo lega all'azienda, possono e devono essere valutate separatamente dall'eventuale rilevanza penale della condotta ed in particolare anche condotte non penalmente rilevanti possono giustificare l'applicazione di sanzioni disciplinari nell'ambito del rapporto di lavoro.

In considerazione di quanto sopra, il codice disciplinare applicabile ai soggetti che collaborano con la Società a titolo di lavoratori dipendenti - Dirigenti e non Dirigenti - ovvero come

amministratori, collaboratori, consulenti e terzi che operino per conto o nell'ambito della medesima Società, si uniformerà ai principi e alle previsioni illustrati nei paragrafi seguenti.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV con il supporto delle competenti Direzioni, anche con riferimento alla divulgazione del codice disciplinare e all'adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Le sanzioni eventualmente irrogate dovranno sempre essere adottate nel rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre, le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio previsto dal Modello e di seguito disciplinato opereranno nei confronti di coloro che violino le disposizioni contenute nella Procedura Whistleblowing e, in particolare, il divieto di ritorsione previsto dal paragrafo 3.5.1 del Modello, nonché nei confronti di coloro che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito indicate variano in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;
- alle eventuali circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un Dipendente, di un Collaboratore, di un componente degli Organi Sociali o di un Soggetto Terzo Rilevante.

In ossequio al principio di tassatività e con l'obiettivo di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali infrazioni disciplinari:

- a) violazione dei principi ispiratori e dei criteri comportamentali fissati nel Modello e, quindi, anche nel Codice Etico e/o dei divieti e degli obblighi specificamente indicati nel Modello e, quindi, anche nel Codice Etico;
- b) mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, ad esempio mediante adozione di comportamenti omissivi o renitenti o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;
- c) violazione o elusione delle Disposizioni Aziendali adottate in attuazione del Modello;
- d) mancata o inadeguata sorveglianza dei superiori gerarchici sul rispetto delle previsioni del Modello e, quindi, anche del Codice Etico, nonché delle Disposizioni Aziendali adottate in attuazione del Modello, da parte del personale dipendente;
- e) condotte commissive o omissive:
 - dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal Decreto Legislativo; e/o
 - tali da determinare il concreto rischio che alla Società possa essere applicata una sanzione prevista dal Decreto Legislativo;
- g) mancata partecipazione ai programmi di formazione.

I.5.2 SANZIONI PER I DIPENDENTI E DIRIGENTI

Ai Dipendenti inquadrati come operai, impiegati o quadri, si applicano le seguenti sanzioni:

- il rimprovero verbale per violazioni lievi, dovute a colpa lieve;
- il rimprovero scritto per violazioni lievi dovute a colpa grave o dolo;
- la multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, nel caso di reiterazione della violazione lieve entro un anno dall'applicazione del richiamo verbale o dell'ammonizione scritta. Il medesimo provvedimento si applica, altresì, nel caso di violazioni "gravi" dovute a colpa lieve;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni, nel caso di violazioni gravi commesse con dolo o colpa grave;
- il licenziamento disciplinare con/senza preavviso, nel caso di reiterazione di almeno 4 violazioni gravi entro un arco temporale di 10 mesi o nel caso di violazione intenzionale di particolare gravità e dannosità per la Società.

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico da parte di Dirigenti, laddove presenti, si procederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Commercio.

Per quanto concerne la procedura da seguire per applicare le sanzioni ai Dipendenti e ai Dirigenti, alla notizia di una violazione delle previsioni del Modello o del verificarsi di altra situazione per cui, in base alle previsioni del Modello può essere applicata una sanzione disciplinare, la Direzione HR, Legal & Bus. Affairs dà avvio della procedura di accertamento stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti effettuati, risulti effettivamente provata una violazione delle previsioni del Modello o la sussistenza di altra situazione per cui, in base alle previsioni del Modello, va applicata una sanzione disciplinare il datore di lavoro (o gli altri soggetti eventualmente legittimati) provvedono ad individuare e ad applicare la sanzione disciplinare in conformità alla normativa e alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale, tenendo altresì conto delle previsioni del Modello e delle altre Disposizioni Aziendali applicabili, tempo per tempo vigenti, e dando immediata comunicazione per iscritto all'Organismo di Vigilanza della sanzione applicata, della persona sanzionata e delle ragioni dell'applicazione della sanzione.

L'Organismo di Vigilanza verifica che la sanzione disciplinare sia stata effettivamente applicata.

I.5.3 SANZIONI PER I SOGGETTI ESTERNI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ

Nella negoziazione avente a oggetto il contenuto dei contratti con Consulenti, Fornitori e Partner che non siano Soggetti Terzi Rilevanti, il soggetto incaricato di svolgere le negoziazioni per conto della Società compirà ogni ragionevole sforzo affinché nei relativi contratti siano introdotte:

- (i) disposizioni che prevedano l'impegno dei Consulenti, dei Fornitori ovvero dei Partner a non porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato

prevista dal Decreto Legislativo ed osservare i principi previsti nel Codice di Comportamento;

- (ii) una clausola risolutiva espressa *ex* articolo 1456 c.c. che preveda la possibilità da parte della Società di risolvere il contratto nel caso di violazione degli impegni di cui al precedente punto (i), fermo restando il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento della controparte.

Nei casi individuati dall'OdV, i contratti con Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partner che possano agire in nome o per conto della Società prevedono anche:

- (i) l'impegno ad osservare le previsioni del Codice Etico e delle Parti Speciali rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività in nome o per conto della Società;
- (ii) una clausola che preveda almeno la possibilità da parte della Società di risolvere il contratto nel caso di violazione degli impegni assunti di cui al precedente punto (i), fermo restando il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento di controparte.

L'eventuale rifiuto da parte di Collaboratori, Consulenti, Fornitori o Partner di assumere gli impegni previsti dal Modello deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto all'Organismo di Vigilanza da parte del soggetto che sta conducendo la negoziazione del contratto per conto della Società.

1.5.4 SANZIONI PER I MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nei casi in cui l'Organismo di Vigilanza (o uno dei suoi componenti nel caso di composizione pluripersonale), abbia posto in essere comportamenti che costituiscono o possono costituire violazione del Modello, l'Organo Amministrativo è tenuto ad informare tempestivamente l'Organo di Sorveglianza.

L'Organo Amministrativo provvede agli accertamenti necessari e, all'esito degli stessi, assume – di concerto con l'Organo di Sorveglianza – gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la revoca dell'incarico per giusta causa se ne ricorrono i presupposti. Resta salvo in ogni caso il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito.

1.5.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

In caso di violazione del Modello da parte di un Amministratore l'Organismo di Vigilanza informa l'Organo Amministrativo e l'Organo di Sorveglianza, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti ivi inclusa, se del caso, la convocazione dell'assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee quali, ricorrendone i presupposti, la revoca della delega, la revoca del mandato e/o l'azione di responsabilità. Se il componente dell'Organo Amministrativo è legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, nei suoi confronti potranno altresì essere adottate, ricorrendone i presupposti, tutte le sanzioni previste per i dirigenti dal paragrafo I.5.2 che precede.

In caso di violazione del Modello da parte di un componente dell'Organo di Sorveglianza, laddove nominato, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Organo di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti ivi inclusa, se del caso, la convocazione dell'assemblea

M▶RIGHTS

dei Soci al fine di adottare le misure più idonee, quali la revoca dell'incarico e/o, laddove possibile, l'azione di responsabilità. Resta salvo in ogni caso il diritto della Società di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

1.6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello, in quanto strumento volto a disciplinare l'operatività aziendale e a rifletterne l'organizzazione, deve qualificarsi, oltre che per la propria concreta e specifica efficacia, per la dinamicità, ovvero per la capacità di adeguarsi ed allo stesso tempo orientare i cambiamenti organizzativi della Società.

Tale dinamicità è un portato essenziale connaturato alla concretezza del Modello e determina la necessità di procedere ad una costante attività di aggiornamento del medesimo, in virtù del continuo evolversi della realtà aziendale, del contesto di riferimento e, soprattutto, del modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti. In particolare, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

All'Organo Amministrativo compete, in via permanente, la responsabilità circa l'adozione e l'efficace attuazione del Modello. Spetta pertanto allo stesso, anche sulla base dell'impulso e dei suggerimenti formulati periodicamente dall'OdV, ogni valutazione circa l'effettiva implementazione di interventi di aggiornamento, integrazione e, più in generale, modifica del Modello.

Resta fermo in capo all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo e dal capitolo 3, il compito di curare l'aggiornamento del Modello, proponendo all'Organo Amministrativo ogni intervento ritenuto utile, laddove il medesimo OdV riscontri esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell'accertamento di violazioni.

Laddove nominato e nel caso in cui sia previsto dalla delega attribuitagli, l'Amministratore Delegato può apportare modifiche non sostanziali al Modello e può adottare anche Disposizioni Aziendali di attuazione del Modello, comunicandole tempestivamente per iscritto all'OdV, nonché al Consiglio di Amministrazione per l'eventuale ratifica, integrazione o modifica delle variazioni apportate e delle Disposizioni Aziendali adottate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche al Modello e le Disposizioni Aziendali legittimamente adottate.

OMISSIS

ALLEGATO 1

MODELLO 231 MRIGHTS 30 MARZO 2026

CODICE ETICO

- Revisione 30 marzo 2026 -

1. Premessa

1.1 Scopo e struttura

Il presente Codice Etico (di seguito, "**Codice**") è il documento ufficiale adottato da MRIGHTS S.r.l. (nel seguito, la "**Società**") contenente l'insieme dei principi che la Società si impegna a rispettare e a far rispettare. Esso ha la funzione di prioritario strumento di deontologia aziendale finalizzato a formalizzare principi e standard di comportamento in essere nella Società e a creare le condizioni per la corretta applicazione di politiche e procedure specifiche.

Il Codice Etico è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 dicembre 2022.

Il Codice rappresenta uno degli elementi predisposti dalla Società per garantire un'efficace attività di prevenzione, rilevazione e contrasto alle violazioni di leggi e di disposizioni regolamentari applicabili alla sua attività. Esso è, infatti, parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo (nel seguito, anche il "**Modello**") definito per prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (nel seguito, il "**Decreto**") e norme collegate.

Mediante il Codice Etico, la Società vuole impedire quegli atti e comportamenti che, sebbene non ancora penalmente rilevanti, si presentano palesemente difforni rispetto all'indirizzo etico – aziendale e che, pertanto, non possono essere tollerati.

Più precisamente, il Codice si compone di una serie di regole comportamentali e di principio cui i destinatari debbono attenersi nei confronti di una serie di interlocutori, pubblici e privati, tra cui un rilievo preminente, ma non esclusivo, spetta alla Pubblica Amministrazione, intesa quale insieme dei pubblici dipendenti e incaricati di Pubblico Servizio, nella duplice dimensione nazionale ed internazionale (inclusa in particolar modo l'amministrazione dell'Unione europea).

Esso si suddivide in tre sezioni:

- I. Valori: i principi che guidano i comportamenti e le decisioni aziendali.
- II. Principi:
 - a. la descrizione della politica di comportamento con riguardo alle aree di attività più significative;
 - b. la definizione delle aree di responsabilità in riferimento ai principali interlocutori della Società.

III. Modalità di attuazione, controllo e sanzioni:

- a. l'identificazione dei responsabili, alla luce delle disposizioni contenute nel Codice;
- b. l'indicazione dei principi e delle regole generali;
- c. l'Organo di Vigilanza;
- d. Il sistema sanzionatorio;
- e. Le modalità di comunicazione dello stesso Codice.

1.2. Ambito di applicazione

Le norme del Codice costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104 e 2105 c.c., anche come valorizzate nell'ambito giuslavoristico. Ai sensi della normativa vigente, la Società valuta sotto il profilo disciplinare i comportamenti contrari ai principi sanciti nel Codice Etico applicando, nell'esercizio del proprio potere di imprenditore e datore di lavoro, le sanzioni che la diversa gravità dei singoli fatti può giustificare.

L'articolo 2104 c.c. stabilisce quanto segue: *"Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"*.

L'articolo 2105 c.c., relativo all'obbligo di fedeltà, stabilisce: *"Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio"*.

1.3. Destinatari

La Società ispira la propria attività all'imprescindibile rispetto delle leggi e parimenti ai principi contenuti nel presente Codice, dichiarandosi sin d'ora libera di non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non rispettarne il contenuto, violandone principi e regole di condotta.

Pertanto, è intenzione della Società condividere i propri principi con tutti gli interlocutori con cui si relaziona per realizzare i propri scopi: la Pubblica Amministrazione, i clienti, i fornitori di beni e servizi, il mercato, le organizzazioni politiche e sindacali, gli organi di informazione.

In particolare, dipendenti e collaboratori (nel seguito, anche **"Organico aziendale"**) devono agire per rappresentare al meglio lo stile di comportamento della Società: pertanto, devono dare l'esempio nell'attuare i contenuti del Codice ed hanno la responsabilità di operare affinché le disposizioni etico – comportamentali e le procedure operative aziendali siano attuate con riferimento a tali principi.

2. Valori

La Società ha per oggetto l'attività prevalente di amministrazione e intermediazione, in veste di mandataria nonché ai sensi dell'articolo 2028 c.c., in Italia e all'estero, dei diritti connessi ai diritti d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni a qualsivoglia titolo vantati dagli Artisti Interpreti ed Esecutori nonché dai Produttori di Fonogrammi e dai loro aventi causa, per conto loro, in via individuale o collettiva, ovvero per conto di titolari dei diritti quali definiti nell'articolo 2 del D. Lgs. 35/2017 nonché l'incasso e la ripartizione dei relativi proventi.

Nell'ambito della propria missione, la Società presta particolare attenzione al risultato economico, agli aspetti di sicurezza, qualità, immagine, affidabilità e correttezza e, più in generale, alle conseguenze etiche, sociali ed ambientali delle decisioni da essa adottate.

Per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia tra la Società e i suoi *stakeholders* - sia interni (management, dipendenti e collaboratori) sia esterni (clienti e fornitori, attuali e potenziali, finanziatori e creditori, istituzioni pubbliche e collettività) - assume assoluto rilievo l'etica come mezzo e valore per orientare i comportamenti degli organi sociali, del *management*, dei dipendenti e dei collaboratori esterni, oltre e al di là della norma e delle procedure aziendali.

La Società quale componente attiva e responsabile della comunità in cui opera:

- ❖ Rispetta e fa rispettare, al proprio interno, le leggi vigenti negli Stati in cui svolge la propria attività, nonché i principi etici di comune accettazione secondo gli *standard* internazionali nella conduzione degli affari: trasparenza, correttezza e lealtà.
- ❖ Raggiunge i propri obiettivi economici – rifuggendo e stigmatizzando il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti – perseguendo l'eccellenza della performance in termini di qualità e convenienza dei servizi, fondata su esperienza, attenzione al cliente e aggiornamento continuo.
- ❖ Impiega responsabilmente le risorse, avendo quale traguardo uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.
- ❖ Persegue l'eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai propri mandanti e clienti servizi di qualità, idonei a rispondere in maniera efficiente alle loro esigenze.

Pertanto, il presente Codice Etico si inserisce entro il più generale progetto finalizzato a rafforzare l'identità etica della Società, esplicitando quei valori di cui la stessa esige il rispetto in tutti i comportamenti posti in essere dai propri componenti.

Alla luce di ciò, la Società vuole assicurarsi che coloro che fanno parte dell'Organico aziendale non commettano fattispecie di reato tali da screditare l'immagine della Società e comportare l'applicazione di una delle sanzioni contemplate dal Decreto, nel caso in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società, secondo quanto previsto parimenti dal Modello adottato dalla Società.

Ancor più precisamente, attraverso il Codice la Società vuole garantire che i principi etici in esso contenuti e, più in generale, il sistema di valori cui la Società si ispira trovi piena adesione da parte dell'Organico aziendale e sia conosciuto ed accettato dagli altri soggetti con cui la Società entra in contatto nello svolgimento della propria attività.

3. Principi di comportamento

In questa sezione vengono riportate le principali norme di comportamento, suddivise per ciascuna categoria di destinatario o di interlocutore della Società:

- 3.1. Organico aziendale
- 3.2. Pubblica amministrazione
- 3.3. Clienti
- 3.4. Fornitori di beni e servizi

- 3.5. Altri interlocutori

3.1. Organico aziendale

Nello specifico, si intendono i:

- Soggetti in posizione apicale: quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Si tratta delle persone che effettivamente sono investite del potere di assumere decisioni in nome e per conto della Società. Inoltre, sono assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori all'esercizio dell'attività di gestione o direzione dell'ente, o di sue sedi distaccate;
- Soggetti subordinati, ossia tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificatamente, appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali;
- Qualsiasi altro soggetto che, in forza di un mandato, di altri rapporti contrattuali di collaborazione, di conferimento di incarichi o poteri e/o altri accordi, agiscono in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società.

3.1.1. Condotta etica e trasparente

La condotta etica, onesta e trasparente comprende innanzitutto un comportamento decoroso e degno nell'ambito del lavoro svolto, nella gestione etica di conflitti di interesse e nei rapporti personali e professionali. La condotta etica include anche il rispetto di tutte le leggi e normative applicabili allo svolgimento dell'incarico assegnato e l'osservanza del presente Codice.

Ciascun dipendente e/o collaboratore è tenuto ad avere una conoscenza dei requisiti di legge relativi alla propria funzione che consenta di riconoscere i possibili rischi e di comprendere quali sono i comportamenti da adottare nelle situazioni a rischio. La condotta in oggetto deve altresì esprimersi in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, dell'Organo di Controllo contabile, dell'Organo di Vigilanza, dell'Organo di Sorveglianza e da parte degli altri organi sociali preposti al controllo interno.

Inoltre, in occasione di verifiche ed ispezioni da parte delle autorità pubbliche competenti, coloro che fanno parte dell'Organico aziendale – nel rispetto delle singole e specifiche competenze - debbono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione, senza ostacolare in alcun modo le funzioni degli organi ispettivi e di controllo.

3.1.2. Rispetto delle leggi e protezione delle risorse

Avendo come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti che vigono in tutti i Paesi in cui opera, la Società ispira la propria attività a disposizioni etiche e deontologiche cui ha essa stessa formalmente aderito.

Per il settore di sua competenza e responsabilità, ogni dipendente e/o collaboratore, da un lato, deve fare quanto possibile per avere sempre piena conoscenza dei diritti ed obblighi in capo alla Società derivanti da norme di legge, contratti o rapporti con la Pubblica Amministrazione e, dall'altro, non deve porre in essere alcun comportamento che possa ledere, in qualsiasi modo, gli interessi della Società. A tal fine, ciascun dipendente e/o collaboratore ha la responsabilità di custodire, conservare

e difendere i beni e le risorse della Società che gli vengono affidati nell'ambito della sua attività e deve utilizzarli in modo proprio e conforme all'interesse sociale, impedendone ogni uso improprio.

3.1.3. Finanza, amministrazione e controllo

Nel predisporre documenti e dati contabili aziendali, relazioni o altre comunicazioni sociali previste per legge e, parimenti, nell'effettuare ogni registrazione attinente all'amministrazione – sia ad uso interno che esterno – i dipendenti e i collaboratori devono attenersi ai più rigorosi principi di trasparenza, correttezza e veridicità.

In particolare, coloro che collaborano in qualsiasi modo alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare – ciascuno per le parti di rispettiva competenza – la correttezza dei dati e delle informazioni che vengono poi recepite per la redazione dei documenti rilevanti ai sensi del Decreto.

L'approvvigionamento, l'erogazione, l'amministrazione delle risorse finanziarie e, parimenti, il loro controllo devono essere sempre conformi alle procedure di approvazione e autorizzazione della Società.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che è scritto nella documentazione di supporto, dovendo questa essere completa ed assoggettabile a verifica.

3.1.4. Conflitto di interesse

La Società rispetta la sfera privata di coloro che fanno parte dell'Organico aziendale, anche per quanto concerne la loro attività personale nel mondo economico e commerciale, purché non si tratti di attività in conflitto con i medesimi interessi della Società e con gli obblighi assunti e derivanti dalla tipologia di collaborazione in essere.

Al riguardo, tutti i dipendenti e i collaboratori devono evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse, dovendosi astenere dalla possibilità di avvantaggiarsi personalmente di possibili opportunità d'affari connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituisce conflitto di interesse:

- Avere interessi economici e finanziari (quali, possesso significativo di azioni, incarichi professionali, ecc.) anche attraverso familiari con clienti, fornitori, concorrenti, Pubblica Amministrazione;
- Accettare ed offrire denaro, regalie o favori di qualsiasi natura, da persone, aziende, società o enti che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società;
- Utilizzare la propria posizione all'interno della Società oppure le informazioni acquisite nel proprio lavoro, in modo che si possa creare un conflitto tra gli interessi propri e quelli della Società.

Chiunque si trovi ad operare in conflitto di interessi è tenuto a darne immediata comunicazione al superiore gerarchico, astenendosi dall'esecuzione dell'attività in conflitto. Il superiore gerarchico informa tempestivamente l'Organo di Vigilanza delle azioni messe in atto e volte a ripristinare il normale svolgimento dell'attività.

3.1.5. Regalie e benefici

È consentito offrire e ricevere atti di cortesia commerciale (come omaggi o forme di ospitalità) purché preventivamente e debitamente autorizzati e nel solo caso in cui siano di modico valore e, comunque tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come teleologicamente orientati al

perseguimento di un vantaggio, anche non economico, contrario a norme imperative di legge, a regolamenti e ai principi del presente Codice.

Non è consentito offrire, né ricevere - direttamente o indirettamente - regalie e benefici (quali, denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, da parte di terzi, privati o rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a non effettuare ovvero a rifiutare pagamenti che possano determinare una condotta illecita in violazione di leggi, regolamenti e dei principi di cui al presente Codice.

3.1.6. Formazione e valorizzazione professionale

Al fine di promuovere l'accrescimento e lo sviluppo della propria competenza professionale, la Società contribuisce alla formazione e alla crescita professionale dei propri dipendenti e collaboratori offrendo loro periodicamente opportunità sia di reciproca conoscenza ed informazione delle rispettive esperienze di lavoro, sia di altri interventi formativi. Ogni dipendente e collaboratore deve mirare a creare un ambiente di lavoro che risulti sempre stimolante e gratificante e che favorisca, quindi, l'applicazione dei principi del presente Codice.

3.1.7. Obiettivi aziendali

La Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale eventuali obiettivi annuali prefissati, sia generali sia individuali, dei dipendenti e dei collaboratori siano focalizzati su un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato al tempo previsto per il suo raggiungimento.

3.1.8. Imparzialità

La Società condanna ogni comportamento discriminatorio posto in essere dai dipendenti e dai collaboratori.

Le attività di selezione, assunzione, inquadramento, formazione, retribuzione e crescita professionale rispondono esclusivamente a, da un lato, considerazioni oggettive incentrate sulle caratteristiche, professionali e personali, necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere e, dall'altro, alle capacità dimostrate nell'adempimento dello stesso, in modo da escludere qualsiasi forma di discriminazione in base alla razza, alla religione, alla provenienza, ad un handicap fisico, all'età e al sesso.

Le informazioni richieste in fase di selezione sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico – attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

3.2. Pubblica Amministrazione

3.2.1. Legalità, correttezza e trasparenza nel rapporto con la P.A.

Fermo restando quanto previsto nel Modello – di cui il presente Codice costituisce parte integrante – la Società ispira e adegua la propria condotta al rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza, al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento cui è tenuta.

I contatti con la Pubblica Amministrazione – ivi incluse, in particolare, le autorità amministrative indipendenti con cui la Società sia, a qualsiasi titolo, chiamata ad interloquire - sono gestiti, in conformità con le apposite procedure aziendali, da chi è specificamente e formalmente incaricato

dalla Società a trattare o ad avere contatti con Pubblici Ufficiali e/o incaricati di Pubblico Servizio appartenenti a dette amministrazioni.

I soggetti deputati alla trasmissione di documenti ed informazioni – in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche e competenti – devono conformare il loro comportamento a buona fede e correttezza, essendo tenuti a svolgere il loro incarico con la diligenza del mandatario. Devono inoltre mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

È vietato ostacolare in qualunque modo le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con la Società per via delle loro funzioni istituzionali.

3.2.2. Regalie e benefici

La Società condanna qualsiasi comportamento consistente nel promettere od offrire, direttamente o indirettamente, regalie e benefici (quali, denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) a Pubblici Ufficiali e/o incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o loro parenti, da cui possa conseguire un indebito od illecito interesse o vantaggio. Tali comportamenti sono considerati atti di corruzione da chiunque posti in essere.

Nello specifico, è proibito promettere e/o offrire qualsiasi regalia e/o beneficio per:

- Ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera;
- Indurre Pubblici Ufficiali e/o incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, ad utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, italiana o estera.

3.2.3. Trattative d'affari

Nell'ambito di una qualsiasi trattativa d'affari, una richiesta o un rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera, non devono essere tenuti, per nessuna ragione, comportamenti volti ad influenzare illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, al fine di far conseguire alla Società un indebito o illecito profitto o vantaggio.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:

- Proporre, in qualsiasi modo, opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli incaricati di Pubblico Servizio, o loro parenti e affini;
- Offrire omaggi, se non di modesta entità e nel rispetto dell'iter autorizzativo aziendale;
- Sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- Compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali, italiani e stranieri, a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazioni delle leggi dell'ordinamento cui appartengono;
- Abusare della propria posizione o dei propri poteri per indurre o costringere qualcuno a promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

3.2.4. Rapporti di collaborazione ed affari

È consentito assumere o intrattenere rapporti di affari, di natura economica o finanziaria, con dipendenti o ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, italiana o estera, o loro parenti e affini, che negli ultimi anni abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari o avallato

richieste effettuate dalla Società alla Pubblica Amministrazione italiana o straniera. Ciò è consentito se e solo se tali rapporti siano esplicitamente portati all'attenzione dell'Organo di Vigilanza e da esso valutati sia nella fase di assunzione, che nella fase di definizione dei rapporti di affari.

3.2.5. Finanziamenti, contributi e sovvenzioni

È proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati eventualmente originariamente concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, anche di modico valore e/o importo. La Società condanna i comportamenti volti ad ottenere dallo Stato, dall'Unione europea o da altro ente pubblico, nazionale o estero: qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati oppure per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, oppure infine, per il tramite di artifici o raggiri - compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico - volti a indurre in errore l'ente erogatore.

I soggetti delegati di funzioni o compiti devono riporre una maggiore attenzione a tutte le informazioni di carattere confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza, nonché alla scrupolosa protocollazione e rendicontazione di ogni documento o elaborato, da essi eseguito e/o trasmesso alla Pubblica Amministrazione, nonché agli enti pubblici in generale.

3.2.6. Conflitto di interesse

Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società non può farsi rappresentare da soggetti che possano trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

3.2.7. Sistema informatico

La Società condanna qualsiasi comportamento - consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti - finalizzato a procurare alla Società un ingiusto profitto a danno dello Stato.

3.3. Clienti

I clienti della Società sono tutti soggetti, pubblici e privati, che usufruiscono dei servizi offerti dalla Società. In particolare, per "cliente" si intendono: Mandanti della Società, imprese, società, enti ed organizzazioni, italiane o estere (incluse le società di gestione collettiva dei diritti connessi operanti in altri Paesi), cui la Società presta i propri servizi nonché, infine, gli utilizzatori dei diritti concessi in licenza dalla Società.

3.3.1. Qualità, performance e affidabilità

Il successo della Società si basa soprattutto sulla sua capacità di soddisfare i bisogni dei propri clienti, mantenendo elevati livelli di qualità di performance e di affidabilità. A tal fine, per la Società è prioritario identificare con accuratezza i bisogni dei clienti.

3.3.2. Riservatezza dell'informazione

La Società fornisce accurate ed esaurienti informazioni circa i servizi offerti, in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli. La Società mantiene il totale riserbo su informazioni riservate riguardanti i propri clienti, sia in riferimento ad informazioni strategiche del cliente, sia a dati personali, ed utilizza tali informazioni solo per ragioni strettamente professionali, nel rispetto delle eventuali condizioni di riservatezza previste dagli accordi con i clienti.

I clienti sono parimenti tenuti ad assicurare la riservatezza circa informazioni, documenti e dati personali relativi alla Società e ai suoi dipendenti e/o collaboratori.

Il trattamento dei dati personali dei clienti, in particolare, è conforme alle pertinenti disposizioni nazionali e UE e si svolge secondo le modalità opportunamente illustrate nell'informativa sul trattamento dei dati personali volta per volta applicabile.

3.3.3. Regalie e benefici

È assolutamente vietato offrire, direttamente o indirettamente, a clienti, ovvero ricevere regalie e/o benefici (quali, denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) tali da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico e, contrari a norme imperative di legge, regolamenti e ai principi del presente Codice.

Atti di cortesia commerciale (come omaggi o forme di ospitalità) sono consentiti purché preventivamente e debitamente autorizzati dall'ufficio competente, se e quando siano di modico valore e, comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti.

3.4. Fornitori di beni e servizi

I fornitori della Società sono le aziende fornitrici di beni ed erogatrici di servizi funzionali all'attività della Società.

3.4.1. Criteri di valutazione

Considerato il ruolo fondamentale ricoperto dai fornitori, nella Società il processo di selezione degli stessi avviene secondo principi di correttezza, economicità, qualità e liceità, sulla base di valutazioni obiettive dirette a tutelare gli interessi commerciali ed industriali della Società e, comunque, a creare allo stesso maggior valore.

L'adesione da parte del fornitore al presente Codice, nonché il rispetto delle normative vigenti, è condizione necessaria per l'avvio o il prosieguo della relazione negoziale.

3.4.2. Liceità e correttezza negoziale

La Società imposta i contratti con i propri fornitori in modo lecito, corretto, completo e trasparente, cercando di prevedere quelle circostanze che potrebbero influire in modo significativo sulla relazione instaurata.

3.4.3. Riservatezza dell'informazione

La Società si impegna a mantenere il totale riserbo su informazioni riguardanti i propri fornitori e ad utilizzare suddette informazioni solo per ragioni strettamente professionali, nel rispetto di eventuali condizioni specifiche di riservatezza previste dagli accordi con i fornitori.

Peraltro, anche i fornitori sono tenuti ad assicurare la riservatezza con riferimento ad informazioni, documenti e dati personali relativi alla Società di cui vengano o possano venire a conoscenza durante la vigenza del rapporto contrattuale.

Il trattamento dei dati personali dei fornitori, in particolare, è conforme alle pertinenti disposizioni nazionali e UE e si svolge secondo le modalità opportunamente illustrate nell'informativa sul trattamento dei dati personali resa nell'ambito degli accordi negoziali.

3.4.4. Regalie e benefici

La Società vieta di ricevere od offrire regalie e/o benefici (quali, denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) da parte di fornitori potenziali o effettivi, tali da determinare una condotta illecita o comunque tali da essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, contrario a norme imperative di legge, regolamenti e ai principi del presente Codice.

Atti di cortesia commerciale sono consentiti se e quando siano di modico valore, nel rispetto dell'iter organizzativo aziendale, e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti.

Il compenso da corrispondere ai fornitori dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla parte contrattuale, né in un Paese diverso da quello delle parti contrattuali.

3.5. Altri interlocutori

Oltre agli interlocutori già considerati, la Società si relaziona con altri soggetti, società o enti, nei confronti dei quali ha definito modalità di comportamento da osservare.

3.5.1. Mercato

La Società è propensa a garantire la massima competitività sul mercato e, pertanto, la sua politica commerciale si sviluppa nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti *pro tempore* in materia di concorrenza. I collaboratori dovranno tenersi sempre aggiornati sulla normativa in vigore e consultare il proprio superiore gerarchico - il quale valuterà attentamente il coinvolgimento dell'Ufficio Legale - laddove presente, ovvero di consulenti legali esterni, prima di concludere qualsiasi accordo o intesa che possa avere effetti rilevanti sulla concorrenza.

3.5.2. Organizzazioni politiche e sindacali

I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono riservati, di norma, alle funzioni aziendali autorizzate a stabilire e gestire tali rapporti sulla base dei compiti aziendali assegnati e di quanto disposto dagli ordini di servizio e dalle procedure *pro tempore* vigenti.

3.5.3. Organi di informazione

Le informazioni afferenti alla Società e dirette ai *mass media* potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, nel rispetto delle procedure vigenti e/o da implementare. I dipendenti e collaboratori, qualora richiesti di fornire informazioni o di rilasciare interviste, dovranno comunicarlo alla funzione a ciò competente e ricevere un'apposita e preventiva autorizzazione. In ogni caso, la comunicazione all'esterno di dati o di informazioni dovrà essere veritiera, trasparente e tale da riflettere in modo omogeneo le immagini e le strategie adottate dalla Società, favorendo il consenso alle politiche aziendali.

4. Principi dell'organizzazione

4.1. Chiarezza e verità in ogni operazione e transazione

Ogni operazione e/o transazione - intesa nel senso più ampio del termine - deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti al rispetto delle procedure operative aziendali e dei protocolli previsti a presidio della formazione e dell'attuazione delle decisioni aziendali.

Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento e sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire su specifica autorizzazione e fornire su richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

Ciascun dipendente e collaboratore è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

4.2. Acquisti di beni e servizi

I dipendenti e i collaboratori che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi - incluse le consulenze esterne - devono agire sempre nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità, operando con la diligenza del buon padre di famiglia.

4.3. Selezione e valutazione del personale

La selezione e valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza tra i profili dei candidati e delle loro specifiche competenze e quanto atteso dalle esigenze aziendali e, sempre nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste in fase di colloquio sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Il soggetto responsabile della ricerca e selezione del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

In relazione alla valutazione del personale, la Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati – sia generali che individuali – siano focalizzati su un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato al tempo previsto per il suo raggiungimento.

Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con il suddetto principio devono essere da chiunque segnalate tempestivamente all'Organo di Vigilanza, affinché questi possa rapidamente porre in essere eventuali azioni correttive.

4.4. Modalità di incasso e pagamento

Gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente attraverso rimesse bancarie e/o assegni bancari. Gli incassi e i pagamenti effettuati tramite denaro contante devono sempre essere documentati.

4.5 Contabilità, bilancio e decisioni degli organi sociali

Con riferimento alla tenuta della contabilità sociale, della predisposizione del bilancio e di altre comunicazioni sociali, nonché alle decisioni assunte dagli organi sociali valgono i seguenti principi:

- La Società condanna qualsivoglia comportamento inteso ad alterare correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, previste per legge e dirette ai soci e al pubblico;
- Tutti i soggetti chiamati alla formazione degli anzidetti atti sono tenuti a verificare – con la dovuta diligenza – la correttezza dei dati e delle informazioni che vengono poi recepite per la loro redazione;

- È necessario adottare procedure contabili-amministrative idonee ad assicurare un agevole ed immediato controllo in ordine:
 - Al rispetto dei “Principi contabili” emanati dalle apposite commissioni dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, nonché dei principi contabili internazionali;
 - Alla protocollazione di lettere, fax, email ed ogni altro documento, al fine di renderli immediatamente riferibili alle comunicazioni o alle poste di bilancio cui gli stessi si riferiscono;
 - Al rispetto – da parte dei soggetti delegati a peculiari funzioni – del contenuto di cui alle proprie deleghe e/o procure;
- Gli organi deputati alla redazione del bilancio ed alle comunicazioni sociali devono conformare la propria attività al rispetto delle procedure previste dal Modello, ispirando il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, ovvero agendo con l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia. Devono altresì evitare situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad essi delegate.
- La Società esige che il Consiglio di amministrazione e i dipendenti e collaboratori tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata dai Mandanti, dai soci, dall’Organo di Controllo contabile e dagli altri organi della Società nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.
- È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all’integrità del patrimonio della Società.
- È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l’assemblea dei soci per ottenere l’irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente.
- Tutte le fasi inerenti all’assemblea – quali la convocazione e il deposito di ogni documento reputato idoneo all’assunzione della delibera da parte dei consorziati – devono essere scrupolosamente controllate.
- Ogni soggetto che sia a conoscenza di detti impedimenti, anche se riferiti a terzi estranei, sarà tenuto a darne avviso agli organi competenti, investiti dei necessari poteri per svolgere indagini conoscitive a riguardo.
- È vietato diffondere notizie false - sia all’interno che all’esterno – concernenti la Società, i suoi dipendenti, i collaboratori e i terzi che per essa operano.
- Il Presidente, i consiglieri, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a mantenere riservate le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni e a non utilizzarle a proprio vantaggio.

5. Modalità di attuazione, di controllo e sanzioni

5.1. L’Organo di Vigilanza

È l’Organo deputato a vigilare sull’applicazione del Codice e si coordina opportunamente con gli organi e le funzioni competenti per la corretta attuazione e l’adeguato controllo dei principi del Codice.

L’Organo di Vigilanza è parimenti deputato al controllo circa il funzionamento del Modello – adottato ai fini del Decreto e comprensivo dei suoi elementi costitutivi – e al suo mantenimento tramite aggiornamento periodico.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organo di Vigilanza ha libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali utili allo svolgimento delle proprie attività.

Gli organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i collaboratori e i terzi che agiscono per conto della Società sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Organo di Vigilanza.

5.2. Sistema disciplinare

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali della Società.

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice può comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel presente Codice e nel sistema disciplinare aziendale, nei limiti ed in base alle specifiche modalità ivi previste, a cui si rimanda.

5.3. Conoscenza e applicazione

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i suoi destinatari. Eventuali dubbi applicativi ad esso connessi devono essere tempestivamente discussi con l'Organo di Vigilanza.

Tutti coloro che collaborano con la Società, senza distinzioni né eccezioni, in Italia come all'estero sono impegnati a far osservare i principi del presente Codice. In nessun modo, l'agire a vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con la normativa e con tali principi.

In particolare, tutti i destinatari sono tenuti ad operare affinché tali norme siano adeguatamente applicate.

5.4. Reporting interno

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia è tenuto a effettuare tempestivamente una segnalazione in conformità alle previsioni della procedura *whistleblowing* (allegato n. 2 del Modello).

5.5. Conflitto con il Codice

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.



ALLEGATO 2
MODELLO 231 MRIGHTS 30 MARZO 2026

ELENCO REATI PRESUPPOSTO

- Revisione 20 marzo 2026 -

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p style="text-align: center;">24, co. 1 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</p>	<p>(Malversazione di erogazioni pubbliche) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee¹ contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	316-bis c.p.
	<p>(Indebita percezione di erogazioni pubbliche) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis [si veda infra], chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee² è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>	316-ter c.p.
	<p>(Turbata libertà degli incanti) Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.</p>	353 c.p.
	<p>(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	353-bis c.p.
	<p>(Frode nelle pubbliche forniture) Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente [contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [fornitura concernente: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio].</p>	356 c.p.
	<p>(Truffa) Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; (...) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).</p>	640, co. 2, n. 1, c.p.

¹ Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, "(i)n ogni norma penale vigente recante la disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle parole «Comunità europee» dovrà intendersi come riferimento alle parole «Unione europea»".

² Si veda nota 1.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>24, co. 1 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</p>	<p>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 [si veda sopra] riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee³.</p> <p>(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640 [si veda sopra], ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o se è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.</p>	<p>640-<i>bis</i> c.p.</p> <p>640-<i>ter</i> c.p. (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea)</p>
<p>24, co. 2-<i>bis</i> (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</p>	<p>(Conseguimento indebito di aiuti a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-<i>bis</i> del codice penale [si veda sopra], chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 (...) alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-<i>bis</i> e 322-<i>ter</i> del codice penale, in quanto compatibili.</p>	<p>2, Legge n. 898/1986</p>

³ Si veda nota 1.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	<p>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da due a dieci anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>	615-ter c.p.
24-bis, co. 1 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	<p>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma [si veda sopra]; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema. 	617-quater c.p.
	<p>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2) [si veda sopra], la pena è della reclusione da due a sei anni.</p> <p>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1) [si veda sopra] la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p>	617-quinquies c.p.
	<p>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 	635-bis c.p.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.	
<p>24-bis, co. 1 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</p>	<p>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).</p>	635-ter c.p.
	<p>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis [si veda sopra], ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.</p>	635-quater c.p.
	<p>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis [si veda sopra], ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).</p>	635-quinquies c.p.
<p>24-bis, co. 1-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</p>	<p>(Estorsione) (...)</p> <p>Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter [si veda sopra], 617-quater [si veda sopra], 617-sexies [Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche], 635-bis [si veda sopra], 635-quater [si veda sopra] e 635-quinquies [si veda sopra] ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.</p>	629, co. 3, c.p.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
24-bis, co. 2 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	<p>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.</p> <p>La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) [si veda sopra].</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma [si veda sopra].</p>	615-quater c.p.
	<p>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) [si veda sopra].</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma [si veda sopra].</p>	635-quater.1 c.p.
24-bis, co. 3 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	<p>(Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo [capo III (Della falsità in atti) del titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica) del libro secondo (Dei delitti in particolare) del codice penale] riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p>	491-bis c.p.
	<p>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p>	640-quinquies c.p.
	<p>(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) [predisposizione e aggiornamento con cadenza almeno annuale di un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di propria pertinenza⁴], o al comma 6, lettera a) [affidamento di determinate forniture di beni, sistemi e servizi ICT], o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) [attività di ispezione e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati], fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>	1, co. 11, D.L. n. 105/2019

Note all'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

⁴ La disposizione si applica alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Tali soggetti sono individuati sulla base di quanto previsto da apposito atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC).

Ai sensi dell'articolo 623-*quater* c.p. (Circostanze attenuanti) "(l)e pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 617-*quater*, 617-*quinquies* (...) sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma".

Va, inoltre, tenuto presente che ai sensi dell'articolo 174-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (sulla quale si veda anche *infra*, articolo 25-*novies*), introdotto dall'articolo 6-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, i "prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-*ter* [*si veda sopra*] o dell'articolo 640-*ter* [*si veda sopra articolo 24*] del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
24-ter, co. 1 (Delitti di criminalità organizzata)	<p>(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>(...)</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 [si veda infra articolo 25-quinquies], 601 [si veda infra articolo 25-quinquies], 601-bis [traffico di organi prelevati da persona vivente] e 602 [si veda infra articolo 25-quinquies], nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [si veda infra articolo 25-duodecies], nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, [procurare o commerciare un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte] e 22-bis, comma 1, [mediazione nella donazione di organi da vivente] della legge 1° aprile 1999, n. 91⁵, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>(...)</p>	416, co. 6, c.p.
	<p>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	416-bis c.p.
	<p>(Scambio elettorale politico-mafioso) Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis [si veda sopra] o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis [si veda sopra], in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis [si veda sopra].</p>	416-ter c.p.

⁵ L'articolo 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 (la "Legge n. 91/1999"), secondo cui "(c)hiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000", è stato abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (il "D.Lgs. n. 21/2018"). Ai sensi dell'articolo 8 del medesimo D.Lgs. n. 21/2018 "i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto". Da tale tabella di concordanza si evince che i richiami all'articolo 22-bis della Legge n. 91/1999 devono intendersi riferiti all'articolo 601-bis c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente), il cui secondo comma – introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 21/2018 – prevede infatti che "(c)hiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000".

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	<p>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-<i>bis</i> [si veda sopra], aumentata della metà.</p> <p>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>	
	<p>(Sequestro di persona a scopo di estorsione) Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>	<p>630 c.p.</p>
<p>24-ter, co. 1 (Delitti di criminalità organizzata)</p>	<p>Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-<i>bis</i> [si veda sopra] ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.</p>	
	<p>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 [<i>regolamento relativo ai precursori di droghe</i>] e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 [<i>regolamento recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi</i>], ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale [<i>si veda infra</i>].</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	<p>74 DPR n. 309/1990</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>24-ter, co. 2 (Delitti di criminalità organizzata)</p>	<p>(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. (...) Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-<i>bis</i> [<i>si veda infra articolo 25-quinquies</i>], 600-<i>ter</i> [<i>si veda infra articolo 25-quinquies</i>], 600-<i>quater</i> [<i>si veda infra articolo 25-quinquies</i>], 600-<i>quater.1</i> [<i>si veda infra articolo 25-quinquies</i>], 600-<i>quinquies</i> [<i>si veda infra articolo 25-quinquies</i>], 609-<i>bis</i> [<i>violenza sessuale</i>], quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-<i>quater</i> [<i>atti sessuali con minorenni</i>], 609-<i>quinquies</i> [<i>corruzione di minorenni</i>], 609-<i>octies</i> [<i>violenza sessuale di gruppo</i>], quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-<i>undecies</i> [<i>si veda infra articolo 25-quinquies</i>], si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	<p>416 c.p. (escluso il comma 6)</p>
	<p>(Termini di durata massima delle indagini preliminari) Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (...) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p>	<p>407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25, co. 1 (Peculato indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione)</p>	<p>(Peculato) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>	<p>314, co. 1, c.p. (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)</p>
	<p>(Indebita destinazione di denaro o cose mobili) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314 [si veda sopra], il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.</p>	<p>314-bis c.p. (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)</p>
	<p>(Peculato mediante profitto dell'errore altrui) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>	<p>316 c.p. (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)</p>
	<p>(Corruzione per l'esercizio della funzione) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>318 c.p.</p>
	<p>(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 [si veda sopra] (...) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</p>	<p>321 c.p.</p>
	<p>(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318 [si veda sopra], ridotta di un terzo. (...) La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (...)</p>	<p>322, co. 1 e 3, c.p.</p>
	<p>(Traffico di influenze illecite) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318 [si veda sopra], 319 [si veda infra], 319-ter [si veda infra] e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis [si veda infra], utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività</p>	<p>346-bis c.p.</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322- <i>bis</i> in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.	
25, co. 2 (Peculato indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione)	(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	319 c.p.
	(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 [<i>si veda sopra</i>] e 319 [<i>si veda sopra</i>] sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (...)	319- <i>ter</i> , co. 1, c.p.
	(Pene per il corruttore) Le pene stabilite (...) nell'articolo 319 [<i>si veda sopra</i>] (...), [e] nell'articolo 319- <i>ter</i> [<i>si veda sopra</i>] (...) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	321 c.p.
	(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318 [<i>si veda sopra</i>], ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319 [<i>si veda sopra</i>], ridotta di un terzo. (...) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [<i>si veda sopra</i>].	322, co. 2 e 4, c.p.
25, co. 3 (Peculato indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione)	(Concussione) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	317 c.p.
	(Circostanze aggravanti) La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 [<i>si veda sopra</i>] ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi [<i>il reato rileva ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</i>].	319- <i>bis</i> c.p.
	(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 [<i>si veda sopra</i>] e 319 [<i>si veda sopra</i>] sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	319- <i>ter</i> , co. 2, c.p.
	(Induzione indebita a dare o promettere utilità) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	319- <i>quater</i> c.p.
	(Pene per il corruttore) Le pene stabilite (...) nell'articolo 319 [<i>si veda sopra</i>], aggravato ai sensi dell'articolo 319- <i>bis</i> [<i>si veda sopra</i>] quando l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, [e] nell'articolo 319- <i>ter</i> , comma 2, [<i>si veda sopra</i>] (...) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	321 c.p.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p style="text-align: center;">25, co. 4 (Peculato indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione)</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo 25 [<i>si veda sopra</i>], si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. [<i>persona incaricata di un pubblico servizio</i>]⁶ e 322-bis c.p.⁷</p>	

⁶ Ai sensi dell'articolo 321 c.p. (Pene per il corruttore) "(l)e pene stabilite (...) nell'articolo 320 in relazione alle (...) ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

⁷ L'articolo 322-bis c.p. stabilisce che "(l)e disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale);
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso):

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-bis, co. 1, lett. a) (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</p>	<p>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>	<p>453 c.p.</p>
<p>25-bis, co. 1, lett. b) (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</p>	<p>(Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente [<i>si veda sopra</i>], scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p>	<p>454 c.p.</p>
	<p>(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</p>	<p>460 c.p.</p>
	<p>(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>	<p>461 c.p.</p>
<p>25-bis, co. 1, lett. c) (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</p>	<p>(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti (...) [dagli articoli 453 e 454] [<i>si veda sopra</i>], introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>	<p>455 c.p.</p>
<p>25-bis, co. 1, lett. d) (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</p>	<p>(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>	<p>457 c.p.</p>
	<p>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457 [<i>si veda sopra</i>], ridotta di un terzo.</p>	<p>464, co. 2, c.p.</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-bis, co. 1, lett. e) (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</p>	<p>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453 [<i>si veda sopra</i>], 455 [<i>si veda sopra</i>] e 457 [<i>si veda sopra</i>] si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>	<p>459 c.p.</p>
<p>25-bis, co. 1, lett. f) (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</p>	<p>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. (...)</p>	<p>464, co. 1, c.p.</p>
<p>25-bis, co. 1, lett. f-bis) (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</p>	<p>(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	<p>473 c.p.</p>
	<p>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 [<i>si veda sopra</i>], chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	<p>474 c.p.</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-bis.1, co. 1, lett. a) (Delitti contro l'industria e il commercio)</p>	<p>(Turbata libertà dell'industria o del commercio) Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	513 c.p.
	<p>(Frode nell'esercizio del commercio) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>	515 c.p.
	<p>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>	516 c.p.
	<p>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p>	517 c.p.
	<p>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 [si veda sopra articolo 25-bis] chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis [confisca], 474-ter, secondo comma [aumento della pena in caso di delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma; si veda sopra articolo 25-bis], e 517-bis, secondo comma [possibilità per il giudice, se i fatti previsti dagli articoli 515, 516 e 517, sui quali si veda sopra, hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti, di disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	517-ter c.p.
	<p>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis [confisca], 474-ter, secondo comma [aumento della pena in caso di delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma; si veda sopra articolo 25-bis], e 517-bis, secondo comma [possibilità per il giudice, se i fatti previsti dagli articoli 515, 516 e 517, sui quali si veda sopra, hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti, di disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni</p>	517-quater c.p.

	internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	
<p>25-bis.1, co. 1, lett. b) (Delitti contro l'industria e il commercio)</p>	<p>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>	<p>513-<i>bis</i> c.p.</p>
	<p>(Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 [<i>si veda sopra articolo 25-bis</i>].</p>	<p>514 c.p.</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-ter, co. 1, lett. a) (Reati societari)</p>	<p>(False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622 [si veda infra], gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p>2621 c.c.</p>
<p>25-ter, co. 1, lett. a-bis) (Reati societari)</p>	<p>(Fatti di lieve entità) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 [si veda sopra] sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 [si veda sopra] riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>	<p>2621-bis c.c.</p>
<p>25-ter, co. 1, lett. b) (Reati societari)</p>	<p>(False comunicazioni sociali delle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p>2622 c.c.</p>
<p>25-ter, co. 1, lett. h) (Reati societari)</p>	<p>(Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. Testo unico della finanza, in seguito anche solo il "D.Lgs. n. 58/1998").</p>	<p>2625, co. 2, c.c.</p>
<p>25-ter, co. 1, lett. i) (Reati societari)</p>	<p>(Formazione fittizia del capitale) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	<p>2632 c.c.</p>
<p>25-ter, co. 1, lett. l) (Reati societari)</p>	<p>(Indebita restituzione dei conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	<p>2626 c.c.</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-ter, co. 1, lett. m) (Reati societari)	(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	2627 c.c.
25-ter, co. 1, lett. n) (Reati societari)	(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	2628 c.c.
25-ter, co. 1, lett. o) (Reati societari)	(Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	2629 c.c.
25-ter, co. 1, lett. p) (Reati societari)	(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	2633 c.c.
25-ter, co. 1, lett. q) (Reati societari)	(Illecita influenza sull'assemblea) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	2636 c.c.
25-ter, co. 1, lett. r) (Reati societari)	(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [<i>Testo Unico della Finanza</i>], e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [<i>Testo Unico Bancario</i>], del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 [<i>Codice delle Assicurazioni Private</i>], o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 [<i>disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>], che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, [<i>obbligo dell'amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società e, nel caso di amministratore delegato, di astenersi dal compiere l'operazione o, se si tratta di amministratore unico, di darne notizia anche alla prima assemblea utile</i>] è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.	2629-bis c.c.
	(Aggiotaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.	2637 c.c.
25-ter, co. 1, lett. s) (Reati societari)	(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno	2638, co. 1 e 2, c.c.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	<p>a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE [si tratta del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e al regolamento (UE) 2021/23 [Regolamento relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali] e alle relative norme attuative.</p>	
<p>25-ter, co. 1, lett. s-bis (Reati societari)</p>	<p>(Corruzione tra privati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58/1998, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>	<p>2635, co. 3, c.c.</p>
	<p>(Istigazione alla corruzione tra privati) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 [si veda sopra], ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>	<p>2635-bis, co. 1, c.c.</p>
<p>25-ter, co. 1, lett. s-ter (Reati societari)</p>	<p>(False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare) Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 [del D.Lgs. n. 19/2023 che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 e con la quale è stata modificata la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere], forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.</p>	<p>54 D.Lgs. 19/2023</p>

Note all'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

L'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001 menziona anche l'articolo 2623 c.c. (Falso in prospetto), secondo cui "(c)hiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni".

L'articolo 2623 c.c. è stato abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 6578 (la "**Legge n. 262/2005**"). L'articolo 173-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dal comma 1 del citato articolo 34 della Legge n. 262/2005, prevede peraltro che "(c)hiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

L'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001 fa riferimento anche all'articolo 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), secondo cui "(i) responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

L'articolo 2624 c.c. è stato abrogato dal comma 34 dell'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (il "**D.Lgs. n. 39/2010**"). L'articolo 27 del D.Lgs. 39/2010 ((Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale) stabilisce ora che "(i) responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto".

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: 1) previsti dal codice penale; 2) previsti da leggi speciali; 3) posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.	

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</p>	<p>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>	<p>583-bis c.p.</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-quinquies, co. 1, lett. a) (Delitti contro la personalità individuale)	<p>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>	600 c.p.
	<p>(Tratta di persone) È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 [si veda sopra], ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>	601 c.p.
	<p>(Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 [si veda sopra], acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 [si veda sopra] è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>	602 c.p.
	<p>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro⁸. 	603- <i>bis</i> c.p.

⁸ Ai sensi dell'articolo 103, comma 14, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, "(q)uando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-quinquies, co. 1, lett. b) (Delitti contro la personalità individuale)	(Prostituzione minorile) È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. (...)	600- <i>bis</i> , co. 1, c.p.
	(Pornografia minorile) È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. (...)	600- <i>ter</i> , co. 1 e 2, c.p.
	(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.	600- <i>quinquies</i> c.p.
25-quinquies, co. 1, lett. c) (Delitti contro la personalità individuale)	(Prostituzione minorile) È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.	600- <i>bis</i> , co. 2, c.p.
	(Pornografia minorile) È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.	600- <i>ter</i> , co. 3 e 4, c.p.
	(Detenzione o accesso a materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600- <i>ter</i> [si veda sopra], consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.	600- <i>quater</i> c.p.

*l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 [dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34], la pena prevista al primo comma dello stesso articolo [603-*bis* c.p.] è aumentata da un terzo alla metà*.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	<p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.</p>	
<p>25-quinquies, co. 1, lett. c) (Delitti contro la personalità individuale)</p>	<p>(Adescamento di minorenni) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600 [si veda sopra], 600-bis [si veda sopra], 600-ter [si veda sopra] e 600-quater [si veda sopra], anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 [si veda infra], 600-quinquies [si veda sopra], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e 609-octies [violenza sessuale di gruppo], adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>La pena è aumentata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. 	<p>609-undecies c.p.</p>
<p>25-quinquies, co. 1, lett. b) e c) (Delitti contro la personalità individuale)</p>	<p>(Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter [si veda sopra] e 600-quater [si veda sopra] si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>	<p>600-quater.1 c.p.</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p align="center">25-sexies (Abusi di mercato)</p>	<p>(Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate) È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari <i>[sulla definizione di strumenti finanziari si veda infra]</i> utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p>	<p align="center">184 D.Lgs. n. 58/1998</p>
	<p>(Manipolazione del mercato) Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari <i>[sulla definizione di strumenti finanziari si veda infra]</i>, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni⁹. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.</p> <p>Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>	<p align="center">185 D.Lgs. n. 58/1998</p>

Note all'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 58/1998 sono definiti "strumenti finanziari":

- 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

⁹ Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della Legge n. 262/2005, le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.

L'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 definisce inoltre "strumento finanziario" qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I del medesimo decreto legislativo, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.

Va, inoltre, tenuto presente che ai sensi dell'articolo 187-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 "(l)'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 [Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate] o del divieto di cui all'articolo 15 [Divieto di manipolazione del mercato] del regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo".

In tema di cripto-attività, l'articolo 34 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, stabilisce, poi, che un ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob.

In particolare, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (UE) 2023/1114 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate) "(a) i fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

- a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o
- b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.

Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;
- b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente, dell'offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure
- d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione".

Il successivo articolo 90 [Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate] precisa, poi, che "(n)essuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.

La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate".

Secondo quanto disposto, infine, dall'articolo 91 [*Divieto di manipolazione del mercato*] "(a) nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:

- a) salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:
 - i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività;
 - ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale;
- b) concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;
- c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:

- a) l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una cripto-attività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;
- b) l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:
 - i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;
 - ii) l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
 - iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;
- c) l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace".

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-septies, co. 1 e 2 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)	(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. <i>Ai fini della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 il delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, rileva se commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123¹⁰ o con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.</i>	589 c.p.
25-septies, co. 3 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)	(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti	590, co. 3, c.p.

¹⁰ **Ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (il "D.Lgs. n. 81/2008") è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 euro a 9.112,57 euro il datore di lavoro:**

- per la violazione dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 [modalità di effettuazione della valutazione dei rischi];
- che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 o per la violazione dell'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 [obblighi di formazione nel caso di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione].

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a) [aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto], b) [centrali termoelettriche], c) [impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230], d) [aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni], f) [industrie estrattive con oltre 50 lavoratori] e g) [strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori]** del D.Lgs. n. 81/2008;
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) [rischio di infezione da agente biologico del gruppo 3, ossia da un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche] e d) [rischio di infezione da agente biologico del gruppo 4, ossia da un agente biologico, che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche], del D.Lgs. n. 81/2008, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;**
- per le attività disciplinate dal Titolo IV [cantieri temporanei o mobili] del D.Lgs. n. 81/2008 caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.**

In base a quanto riportato nella banca dati "One Legale" (Wolters Kluwer) gli importi minimi e massimi dell'ammenda sarebbero il risultato delle rivalutazioni intervenute nel corso del tempo. Più precisamente gli importi sarebbero stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell'articolo 306, comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Tale rivalutazione sarebbe stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla Nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059 e dalla Circ. 29 agosto 2013, n. 35/2013. Successivamente, gli importi sarebbero stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2018, dal Decreto 6 giugno 2018, n. 12, e la rivalutazione sarebbe stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla Circ. 22 giugno 2018, n. 314. Gli importi sarebbero stati, quindi, aumentati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 445, lett. d), n. 2), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per l'eventuale ulteriore maggiorazione della sanzione, si veda l'articolo 1, comma 445, lett. e), della medesima legge n. 145/2018. Infine, gli importi sarebbero stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2023, dall'articolo 1, comma 1, del Decreto 20 settembre 2023.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p style="text-align: center;">25-octies, co. 1 (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)</p>	<p>(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-<i>bis</i>).</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.</p>	<p style="text-align: center;">648 c.p.</p>
	<p>(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [<i>si veda sopra</i>].</p>	<p style="text-align: center;">648-<i>bis</i> c.p.</p>
	<p>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 [<i>si veda sopra</i>] e 648-<i>bis</i> [<i>si veda sopra</i>], impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648 [<i>si veda sopra</i>].</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [<i>si veda sopra</i>].</p>	<p style="text-align: center;">648-<i>ter</i> c.p.</p>
	<p>(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-<i>bis</i>.1 [<i>si tratta delle circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose</i>].</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p>	<p style="text-align: center;">648-<i>ter</i>.1 c.p.</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [si veda sopra].	

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-octies.1, co. 1, lett. a) (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori)</p>	<p>(Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>	<p>493-ter c.p.</p>
<p>25-octies.1 co. 1, lett. b) (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori)</p>	<p>(Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>	<p>493-quater c.p.</p>
<p>25-octies.1, co. 2 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori)</p>	<p>(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (...) se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (...). La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.</p>	<p>640-ter c.p.</p>
<p>25-octies.1, co. 2 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori)</p>	<p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando il fatto ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.</p>	

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-octies. 1, co. 2-bis (Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori)</p>	<p>(Trasferimento fraudolento di valori) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 [<i>si veda sopra, articolo 25-octies</i>], 648-bis [<i>si veda sopra, articolo 25-octies</i>] e 648-ter [<i>si veda sopra, articolo 25-octies</i>], è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.</p>	<p>512-bis c.p.</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-octies.2, co. 1, lett. a) (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea)</p>	<p>(Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea) È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanza a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche; b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati; c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi; d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni; e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie. <p>La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati; b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento. <p>Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 [che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso].</p> <p>Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.</p>	<p>275 -bis, co. 1, 2 e 5, c.p.</p>
	<p>(Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività) Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.</p> <p>Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.</p> <p>Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.</p>	<p>275- quater, co. 1, c.p.</p>
	<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito</p>	<p>12, co. 1-bis, D.Lgs. n. 286/1998</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	<p>con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.</p> <p>Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.</p>	
<p>25-octies.2, co. 1, lett. b) (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea)</p>	<p>(Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.</p> <p>La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.</p> <p>Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.</p> <p>Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.</p>	<p>275-ter, co. 1 e 2, c.p.</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-novies, co. 1 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</p>	<p>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) Salvo quanto previsto dall'articolo 171-<i>bis</i> [<i>si veda infra</i>] e dall'articolo 171-<i>ter</i> [<i>si veda infra</i>] è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>a-<i>ter</i>) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-<i>ter</i> e 70-<i>quater</i>, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni o aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 [<i>diritti esclusivi di chi esercita l'attività di emissione radiofonica o televisiva</i>] ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-<i>bis</i>), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.</p>	<p>171, co. 1, lett. a-<i>bis</i>), e co. 3, Legge n. 633/1941</p>
	<p>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della Legge n. 633/1941, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della Legge n. 633/1941 riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-<i>quinquies</i> [<i>diritti esclusivi dell'autore di una banca di dati</i>] e 64-<i>sexies</i> [<i>attività non soggette all'autorizzazione dell'autore di una banca di dati</i>], ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-<i>bis</i> [<i>diritti del costituente di una banca di dati o del titolare di tali diritti</i>] e 102-<i>ter</i> [<i>obblighi degli utenti di una banca di dati messa a disposizione del pubblico</i>], ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della</p>	<p>171-<i>bis</i> Legge n. 633/1941</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	
<p data-bbox="124 510 343 656">25- novies, co. 1 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</p> <p data-bbox="124 1682 343 1827">25- novies, co. 1 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</p>	<p data-bbox="375 344 1316 432">(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p data-bbox="375 439 1316 2141"> a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della Legge n. 633/1941, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-<i>quater</i> [misure tecnologiche di protezione destinate a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti] ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-<i>quinquies</i> [informazioni elettroniche sul regime dei diritti], ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-<i>bis</i> del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16 [diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera], a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema </p>	<p data-bbox="1358 421 1453 508">171-<i>ter</i> Legge n. 633/1941</p> <p data-bbox="1358 1621 1453 1709">171-<i>ter</i> Legge n. 633/1941</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	<p>di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-<i>bis</i> del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>	
<p>25-novies, co. 1 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</p>	<p>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) La pena di cui all'articolo 171-<i>ter</i>, comma 1 [<i>si veda sopra</i>], si applica anche:</p> <p>a) (...);</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-<i>bis</i>, comma 2, della Legge n. 633/1941 [<i>attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi</i>].</p>	<p>171-<i>septies</i> Legge n. 633/1941</p>
	<p>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	<p>171-<i>octies</i> Legge n. 633/1941</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-<i>decies</i> (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	377- <i>bis</i> c.p.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-undecies, co. 1, lett. a) (Reati ambientali)	(Inquinamento ambientale) È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.	452-bis c.p.
25-undecies, co. 1, lett. b) (Reati ambientali)	(Disastro ambientale) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 [<i>Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi</i>], chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.	452-quater c.p.
25-undecies, co. 1, lett. c) (Reati ambientali)	(Delitti colposi contro l'ambiente) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis [<i>si veda sopra</i>] e 452-quater [<i>si veda sopra</i>] è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	452-quinquies c.p.
25-undecies, co. 1, lett. d) (Reati ambientali)	(Circostanze aggravanti) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 [<i>si veda sopra articolo 24-ter</i>] è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo [<i>titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente) del libro secondo (Dei delitti in particolare) del codice penale</i>], le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis [<i>si veda sopra articolo 24-ter</i>] è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo [<i>titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente) del libro secondo (Dei delitti in particolare) del codice penale</i>] ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	452-octies c.p.
25-undecies, co. 1, lett. e) (Reati ambientali)	(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.	452-sexies c.p.
25-undecies, co. 1, lett. e-bis) (Reati ambientali)	(Impedimento del controllo) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	452-septies c.p.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-undecies, co. 1, lett. e-ter) (Reati ambientali)	(Omessa bonifica) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.	452-terdecies c.p.
25-undecies, co. 1, lett. e-quater) (Reati ambientali)	(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.	452-quaterdecies c.p.
25-undecies, co. 1, lett. f) (Reati ambientali)	(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie ¹¹ . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.	727-bis c.p.
25-undecies, co. 1, lett. g) (Reati ambientali)	(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro ¹² .	733-bis c.p.

¹¹ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici [articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (il "D.Lgs. n. 121/2011")].

¹² Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 121/2011).

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-undecies, co. 2, lett. a), n. 1 (Reati ambientali)</p>	<p>(Sanzioni penali) (...) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 [si veda infra] o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 [Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4 per lo scarico sul suolo] e 3/A [Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi] dell'Allegato 5 [Limiti di emissione degli scarichi idrici] alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (...) Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 [Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4 per lo scarico sul suolo] dell'Allegato 5 [Limiti di emissione degli scarichi idrici] alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 [Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura] o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 [Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo] dell'Allegato 5 [Limiti di emissione degli scarichi idrici] alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. (...) Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>	<p>137, co. 3, 5 (primo periodo), e 13, D.Lgs. n. 152/2006</p>
<p>25-undecies, co. 2, lett. a), n. 2 (Reati ambientali)</p>	<p>(Sanzioni penali) (...) Quando le condotte descritte al comma 1 [aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata] riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 [Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4 per lo scarico sul suolo] e 3/A [Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi] dell'Allegato 5 [Limiti di emissione degli scarichi idrici] alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (...) Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 [Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4 per lo scarico sul suolo] dell'Allegato 5 [Limiti di emissione degli scarichi idrici] alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 [Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura] o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 [Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo] dell'Allegato 5 [Limiti di emissione degli scarichi idrici] alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è</p>	<p>137, co. 2, 5 (secondo periodo) e 11, D.Lgs. n. 152/2006</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	<p>punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A <i>[Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi]</i> del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro. (...) Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 <i>[scarichi sul suolo]</i> e 104 <i>[scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee]</i> è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>	
<p>25-undecies, co. 2, lett. a-bis (Reati ambientali)</p>	<p>(Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2 <i>[Divieto di abbandono]</i>, 226, comma 2 <i>[Divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi]</i>, e 231, commi 1 e 2 <i>[Demolizione di veicoli a motore o di rimorchi]</i>, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.</p> <p>Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>	<p>255-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 152/2006</p>
<p>25-undecies, co. 2, lett. a-ter), n. 1 (Reati ambientali)</p>	<p>(Abbandono di rifiuti pericolosi) Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2 <i>[Divieto di abbandono]</i>, 226, comma 2 <i>[Divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi]</i>, e 231, commi 1 e 2 <i>[Demolizione di veicoli a motore o di rimorchi]</i>, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (...) I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. (...)</p>	<p>255-<i>ter</i>, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006</p>
<p>25-undecies, co. 2, lett. a-ter), n. 2 (Reati ambientali)</p>	<p>(Abbandono di rifiuti pericolosi) Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2 <i>[Divieto di abbandono]</i>, 226, comma 2 <i>[Divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi]</i>, e 231, commi 1 e 2 <i>[Demolizione di veicoli a motore o di rimorchi]</i>, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.</p>	<p>255-<i>ter</i>, co. 2 D.Lgs. n. 152/2006</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-undecies, co. 2, lett. b), n. 1 (Reati ambientali)	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- <i>quattuordecies</i> , comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (...)	256, co. 1 (primo periodo), D.Lgs. n. 152/2006
25-undecies, co. 2, lett. b), n. 2 (Reati ambientali)	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- <i>quattuordecies</i> , comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. (...) Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattuordecies</i>, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (...)	256, co. 1 (secondo periodo) e co. 3 (primo periodo), D.Lgs. n. 152/2006
25-undecies, co. 2, lett. b), n. 3 (Reati ambientali)	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) (...) Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- <i>quattuordecies</i> , comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. (...)	256, co. 3 (secondo periodo), D.Lgs. n. 152/2006
25-undecies, co. 2, lett. b), n. 3-bis (Reati ambientali)	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- <i>quattuordecies</i> , comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. (...) La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. (...).	256, co. 1- <i>bis</i> (primo periodo) e co. 3- <i>bis</i> (primo periodo), D.Lgs. n. 152/2006
25-undecies, co. 2, lett. b), n. 3-ter (Reati ambientali)	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- <i>quattuordecies</i> , comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.	256, co. 1- <i>bis</i> (secondo periodo), D.Lgs. n. 152/2006

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	<p>La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.</p>	
<p>25-undecies, co. 2, lett. b), n. 3-ter (Reati ambientali)</p>	<p>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) (...) La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. (...)</p>	<p>256, co. 3-bis (secondo periodo), D.Lgs. n. 152/2006</p>
<p>25-undecies, co. 2, lett. b), n. 3-quater (Reati ambientali)</p>	<p>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) (...) Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), [del D.Lgs. n. 152/2006] è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. (...)</p>	<p>256, co. 5 e co. 6 (primo periodo), D.Lgs. n. 152/2006</p>
<p>25-undecies, co. 2, lett. b-bis), n. 1 (Reati ambientali)</p>	<p>(Combustione illecita di rifiuti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 [Abbandono di rifiuti non pericolosi] in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis [si veda sopra], 255-ter [si veda sopra], 256 [Attività di gestione di rifiuti non autorizzata] e 259 [si veda infra] sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1. (...)</p>	<p>256-bis, co. 1 (primo periodo), D.Lgs. n. 152/2006</p>
<p>25-undecies, co. 2, lett. b-bis), n. 2 (Reati ambientali)</p>	<p>(Combustione illecita di rifiuti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 [Abbandono di rifiuti non pericolosi] in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis [si veda sopra], 255-ter [si veda sopra], 256 [Attività di gestione di rifiuti non autorizzata] e 259 [si veda infra] sono commessi in funzione della successiva</p>	<p>256-bis, co. 1 (secondo periodo), D.Lgs. n. 152/2006</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	<p>combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1. (...) La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 (...) sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. (...)</p>	
<p>25-undecies, co. 2, lett. b-bis, n. 3 (Reati ambientali)</p>	<p>(Combustione illecita di rifiuti) (...) La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 [del D.Lgs. n. 152/2006] o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà. (...) La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi (...) 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (...).</p>	<p>256-bis, co. 3-bis (primo periodo), D.Lgs. n. 152/2006</p>
<p>25-undecies, co. 2, lett. b-bis, n. 4 (Reati ambientali)</p>	<p>(Combustione illecita di rifiuti) (...) La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà. (...) La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi (...) 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (...).</p>	<p>256-bis, co. 3-bis (secondo periodo), D.Lgs. n. 152/2006</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-undecies, co. 2, lett. c), n. 1 (Reati ambientali)</p>	<p>(Bonifica dei siti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti [del D.Lgs. n. 152/2006]. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 [del D.Lgs. n. 152/2006], il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.</p> <p>(...)</p> <p>Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 (...), o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti [del D.Lgs. n. 152/2006] costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>	<p>257, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006</p>
<p>25-undecies, co. 2, lett. c), n. 2 (Reati ambientali)</p>	<p>(Bonifica dei siti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti [del D.Lgs. n. 152/2006]. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 [del D.Lgs. n. 152/2006], il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.</p> <p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi (...) 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti [del D.Lgs. n. 152/2006] costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>	<p>257, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006</p>
<p>25-undecies, co. 2, lett. d) (Reati ambientali)</p>	<p>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</p> <p>(...)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 [formulario di identificazione (FIR)] o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>(...)</p> <p>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.</p>	<p>258, co. 4 (secondo periodo), D.Lgs. n. 152/2006</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-undecies, co. 2, lett. e) (Reati ambientali)	<p>(Spedizione illegale di rifiuti) Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006¹³ e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 [Attività di gestione di rifiuti non autorizzata] e 258, comma 4 [si veda sopra], consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>	259, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006
25-undecies, co. 2, lett. g) (Reati ambientali)	<p>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) [del D.Lgs. n. 152/2006]¹⁴, nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro.</p> <p>(...)</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale [Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico] a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale [Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico] in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 [Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative] e 482 [Falsità materiale commessa dal privato] del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>(...)</p>	260-bis, co. 6, 7, (secondo e terzo periodo), 8 (primo e secondo periodo), D.Lgs. n. 152/2006
25-undecies, co. 2, lett. h) (Reati ambientali)	<p>(Sanzioni)</p> <p>(...).</p> <p>Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta [del D.Lgs. n. 152/2006], dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del [D.Lgs. n. 152/2006] [Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività] è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>(...)</p> <p>Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>(...)</p>	279, co. 5, D.Lgs. n. 152/2006

¹³ L'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 ha abrogato il regolamento (CE) n. 1013/2006 a decorrere dal 20 maggio 2024, ma il successivo paragrafo 2 del medesimo articolo 85 ha precisato che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026, fatta eccezione per alcune previsioni specifiche, abrogate a partire da una data differente. L'articolo 85, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2024/1157 precisa, poi, che i riferimenti al regolamento (CE) n. 1013/2006 devono intendersi fatti al regolamento (UE) n. 2024/1157 secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIII di quest'ultimo regolamento.

¹⁴ L'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto, dal 1° gennaio 2019, la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-undecies, co. 2-bis, (Reati ambientali)	Commissione per colpa dei fatti di cui agli articoli 255- <i>bis</i> [Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari], 255- <i>ter</i> [Abbandono di rifiuti pericolosi], 256 [Attività di gestione di rifiuti non autorizzata] e 259 [Spedizione illegale di rifiuti] del D.Lgs. n. 152/2006.	259- <i>ter</i> D.Lgs. n. 152/2006
25-undecies, co. 3, lett. a) (Reati ambientali)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni [relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio], per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni¹⁵;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni¹⁶ e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni¹⁷;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p> <p>L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni¹⁸, è punita con la sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 30.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p>	1, co. 1, Legge n. 150/1992
25-undecies, co. 3, lett. a)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto	2, co. 1 e 2,

¹⁵ Il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, a sua volta abrogato dal regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006 [così l'articolo 74 di quest'ultimo regolamento, secondo cui i riferimenti al regolamento (CE) n. 1808/2001 si considerano fatti al regolamento (CE) n. 865/2006 e sono interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII del medesimo regolamento (CE) n. 865/2006].

¹⁶ Si veda nota 15.

¹⁷ Si veda nota 15.

¹⁸ Si veda nota 15.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
(Reati ambientali)	<p>previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni¹⁹;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni²⁰ e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni²¹;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>In caso di recidiva si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni²², è punita con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000.</p> <p>L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.</p>	Legge n. 150/1992

¹⁹ Si veda nota 15.²⁰ Si veda nota 15.²¹ Si veda nota 15.²² Si veda nota 15.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-undecies, co. 3, lett. a) (Reati ambientali)</p>	<p>Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000 a euro 300.000.</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.</p> <p>Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:</p> <ol style="list-style-type: none"> nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione. 	<p>6, co. 4 Legge n. 150/1992²³</p>
<p>25-undecies, co. 3, lett. b) (Reati ambientali)</p>	<p>(...)</p> <p>In caso di recidiva [si veda sopra articolo 1, comma 1, Legge n. 150/1992], si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000 a euro 300.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p> <p>(...)</p>	<p>1, co. 2, Legge n. 150/1992</p>
<p>25-undecies, co. 3, lett. c) (Reati ambientali)</p>	<p>Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale [Delitti contro la fede pubblica, della falsità in atti: articoli 476 ss].</p> <p>In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43²⁴, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.</p>	<p>3-bis, co. 1, Legge n. 150/1992</p>

²³ L'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 ha abrogato l'articolo 6 della Legge n. 150/1992.

²⁴ Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è stato abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141. L'articolo 7, comma 1, di quest'ultimo decreto legislativo precisa che "(q)uando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui all'allegato 1 al presente decreto".

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25- undecies, co. 4 (Reati ambientali)</p>	<p>(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla Legge n. 549/1993, contenente misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94²⁵.</p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 549/1993 è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla Legge n. 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla Legge n. 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della Legge n. 549/1993, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla Legge n. 549/1993, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge n. 549/1993 cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella Legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla Legge n. 549/1993, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>	<p>3, co. 6, Legge n. 549/1993</p>
<p>25- undecies, co. 5, lett. a) (Reati ambientali)</p>	<p>(Inquinamento colposo) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4 [del D.Lgs. n. 202/2007 contenente il divieto di versare in mare o di causare lo sversamento delle sostanze inquinanti inserite negli allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come aggiornato dal decreto del Ministero della Marina mercantile 6 luglio 1983], sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>(...)</p>	<p>9, co. 1, D.Lgs. n. 202/2007</p>
<p>25- undecies, co. 5, lett. b) (Reati ambientali)</p>	<p>(Inquinamento doloso) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 [del D.Lgs. n. 202/2007 contenente il divieto di versare in mare o di causare lo sversamento delle sostanze inquinanti inserite negli allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come aggiornato dal decreto del Ministero della Marina mercantile 6 luglio 1983] sono</p>	<p>8, co. 1, D.Lgs. n. 202/2007</p>

²⁵ Il regolamento (CE) n. 3093/94 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, il cui articolo 23 prevede che i riferimenti al regolamento (CE) n. 3093/94 "si intendono fatti al presente regolamento". Il regolamento (CE) n. 2037/2000 è stato abrogato a propria volta dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, il cui articolo 30 ha disposto che "i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII". L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, ha infine abrogato il regolamento (CE) n. 1005/2009, mentre il successivo paragrafo 4 ha precisato che i riferimenti a quest'ultimo regolamento si intendono fatti al regolamento (UE) 2024/590 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. (...)	
25-undecies, co. 5, lett. b) (Reati ambientali)	<p>(Inquinamento colposo) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4 [del D.Lgs. n. 202/2007 contenente il divieto di versare in mare o di causare lo sversamento delle sostanze inquinanti inserite negli allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come aggiornato dal decreto del Ministero della Marina mercantile 6 luglio 1983], sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	9, co. 2, D.Lgs. n. 202/2007
25-undecies, co. 5, lett. c) (Reati ambientali)	<p>(Inquinamento doloso) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 [del D.Lgs. n. 202/2007 contenente il divieto di versare in mare o di causare lo sversamento delle sostanze inquinanti inserite negli allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come aggiornato dal decreto del Ministero della Marina mercantile 6 luglio 1983] sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	8, co. 2, D.Lgs. n. 202/2007
25-undecies, co. 6 (Reati ambientali)	<p>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) (...)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b) (...)</p>	256, co. 4. D.Lgs. n. 152/2006

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-duodecies, co. 1 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</p>	<p>(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) (...) Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal precedente comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale [si veda sopra articolo 25-quinquies].</p>	<p>22, co. 12-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 286/1998</p>
<p>25-duodecies, co. 1-bis (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</p>	<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (...) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 286/1998, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti²⁶; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p>	<p>12, co. 3, D.Lgs. n. 286/1998</p>
<p>25-duodecies, co. 1-bis (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</p>	<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (...) Se i fatti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 286/1998 [si veda sopra] sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p>	<p>12, co. 3-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 286/1998</p>
<p>25-duodecies, co. 1-ter (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</p>	<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (...) La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 [promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione] e 3 [si veda sopra] dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 286/1998: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p>	<p>12, co. 3-<i>ter</i>, D.Lgs. n. 286/1998</p>
<p>25-duodecies, co. 1-ter (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</p>	<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (...) Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D.Lgs. n. 286/1998, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>	<p>12, co. 5, D.Lgs. n. 286/1998</p>

²⁶ La Corte Costituzionale, con sentenza 10 marzo 2022, n. 63, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti».

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-terdecies, co. 1 (Razzismo e xenofobia)</p>	<p>(Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione <i>[si tratta della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966]</i>, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>(...).</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.</p>	<p>3, co. 3-bis, Legge n. 654/1975²⁷</p>

²⁷ L'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 21/2018 ha espressamente abrogato l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 [la "L.n. 654/1975"], rilevante ai fini 231 per effetto del richiamo espressamente operato dall'articolo 25-terdecies del D.Lgs. n. 231/2001 (razzismo e xenofobia). Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 21/2018, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo "i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto". Da tale tabella di concordanza si evince che i richiami all'articolo 3 della L.n. 654/1975 devono intendersi riferiti all'articolo 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), introdotto nel codice penale dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 21/2018. Tale articolo prevede in particolare che: "(s)alvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	<p>(Frode in competizioni sportive) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</p> <p>Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.</p>	<p>1 Legge n. 401/1989</p>
<p>25- quaterdecies, co. 1 (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)</p>	<p>(Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa) Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.</p> <p>Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</p> <p>Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.</p> <p>Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p> <p>L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.</p>	<p>4 Legge n. 401/1989</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-quinquiesdecies, co. 1, lett. a) (Reati tributari)</p>	<p>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>(...)</p>	<p>2, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000 (74, co. 1, D.Lgs. n. 173/2024)</p>
<p>25-quinquiesdecies, co. 1, lett. b) (Reati tributari)</p>	<p>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	<p>2, co. 2-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 74/2000 (74, co. 3, D.Lgs. n. 173/2024)</p>
<p>25-quinquiesdecies, co. 1, lett. c) (Reati tributari)</p>	<p>(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) Fuori dai casi previsti dall'articolo 2 [<i>si veda sopra</i>], è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>	<p>3 D.Lgs. n. 74/2000 (75, D.Lgs. n. 173/2024)</p>
<p>25-quinquiesdecies, co. 1, lett. d) (Reati tributari)</p>	<p>(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>(...)</p>	<p>8, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000 (79, co. 1, D.Lgs. n. 173/2024)</p>
<p>25-quinquiesdecies, co. 1, lett. e) (Reati tributari)</p>	<p>(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p>	<p>8, co. 2-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 74/2000 (79, co. 3, D.Lgs. n. 173/2024)</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	
25- quinquiesdecies, co. 1, lett. f) (Reati tributari)	(Occultamento o distruzione di documenti contabili) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	10 D.Lgs. n. 74/2000 (81, D.Lgs. n. 173/2024)
25- quinquiesdecies, co. 1, lett. g) (Reati tributari)	(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al primo periodo è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.	11 D.Lgs. n. 74/2000 (85, D.Lgs. n. 173/2024)
25- quinquiesdecies, co. 1-bis, lett. a) (Reati tributari)	(Dichiarazione infedele) Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 [si veda sopra] e 3 [si veda sopra], è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).	4 D.Lgs. n. 74/2000 (76, D.Lgs. n. 173/2024)
25- quinquiesdecies, co. 1-bis, lett. b) (Reati tributari)	(Omessa dichiarazione) È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.	5 D.Lgs. n. 74/2000 (77, D.Lgs. n. 173/2024)

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-quinquiesdecies, co. 1-bis, lett. c) (Reati tributari)	<p>(Indebita compensazione) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p> <p>La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.</p>	10- <i>quater</i> D.Lgs. n. 74/2000 (84, D.Lgs. n. 173/2024)

Note all'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

L'articolo 5 del decreto legislativo 4 ottobre 2022, n. 156, contenente "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha modificato l'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 231/2001, prevedendo che i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione rilevano ai fini 231 "quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegna o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore" a dieci milioni di euro.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 101, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 ("Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali") e dell'articolo 102 del medesimo decreto legislativo, a far data dal 1° gennaio 2027 è abolito il D.Lgs. n. 74/2000, fatta eccezione per alcune disposizioni. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 101 precisa, inoltre, che "(s)alvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo".

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Contrabbando per omessa dichiarazione) È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:</p> <p>a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;</p> <p>b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.</p> <p>La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024.</p>	<p>78 Allegato 1 D.Lgs. n. 141/2024</p>
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Contrabbando per dichiarazione infedele) Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.</p>	<p>79 Allegato 1 D.Lgs. n. 141/2024</p>
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine) È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:</p> <p>a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;</p> <p>b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;</p> <p>c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.</p> <p>La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:</p> <p>a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;</p> <p>b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</p>	<p>80 Allegato 1 D.Lgs. n. 141/2024</p>
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti) Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.</p>	<p>81 Allegato 1 D.Lgs. n. 141/2024</p>
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti) Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.</p>	<p>82 Allegato 1 D.Lgs. n. 141/2024</p>
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento) Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.</p>	<p>83 Allegato 1 D.Lgs. n. 141/2024</p>
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Contrabbando di tabacchi lavorati) Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-<i>quinquies</i> del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024 [<i>si veda infra</i>], sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo</p>	<p>84 Allegato 1 D.Lgs. n. 141/2024</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	<p>convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.</p> <p>Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:</p> <ol style="list-style-type: none"> non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000. 	
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati) Se i fatti previsti dall'articolo 84 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024 [si veda sopra] sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>Nelle ipotesi previste dall'articolo 84 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024 [si veda sopra], si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando. 	<p>85 Allegato 1 D.Lgs. n. 141/2024</p>
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024 [si veda sopra], ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 [si veda infra], anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024 [si veda sopra], ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 [si veda infra], anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dall'articolo 84 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024 [si veda sopra], e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>	<p>86 Allegato 1 D.Lgs. n. 141/2024</p>
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Equiparazione del delitto tentato a quello consumato) Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al Titolo VI (Violazioni doganali), Capo I (Sanzioni di natura penale) dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024 il reato tentato è equiparato a quello consumato.</p>	<p>87 Allegato 1 D.Lgs. n. 141/2024</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Circostanze aggravanti del contrabbando) Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024 [si veda sopra] è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</p> <p>Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;</p> <p>b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</p> <p>e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;</p> <p>e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.</p> <p>Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:</p> <p>a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;</p> <p>b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.</p>	<p>88 Allegato 1 D.Lgs. n. 141/2024</p>
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Recidiva nel contrabbando) Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.</p> <p>Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.</p> <p>Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.</p>	<p>89 Allegato 1 D.Lgs. n. 141/2024</p>

Note all'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Ai sensi dell'articolo 96 (Sanzioni amministrative) dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 141/2024 è punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79 [si veda sopra], in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88 [si veda sopra], commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83 [si veda sopra], salvo che, alternativamente:

- a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;
- b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici) È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro, chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. <p>La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.</p> <p>Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.</p> <p>Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.</p> <p>Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.</p> <p>Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.</p>	<p>40 D.Lgs. n. 504/1995</p>
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 [si veda sopra], chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.</p> <p>Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter [si veda infra], si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.</p> <p>Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro; b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro. <p>Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.</p>	<p>40-bis D.Lgs. n. 504/1995</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)	<p>(Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi) Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis [si veda sopra] sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2 [si veda sopra], si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. 	40-ter D.Lgs. n. 504/1995
25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)	<p>(Circostanze attenuanti) Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2 [si veda sopra], sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>	40-quater D.Lgs. n. 504/1995
25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)	<p>(Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita) Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.</p> <p>Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.</p> <p>Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.</p>	40-quinquies D.Lgs. n. 504/1995
25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)	<p>(Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche) Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.</p> <p>Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.</p> <p>La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.</p> <p>Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1.549 euro.</p> <p>Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.</p>	41 D.Lgs. n. 504/1995

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)	(Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche) Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.	42 D.Lgs. n. 504/1995
25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)	(Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche) È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro, chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.	43 D.Lgs. n. 504/1995
25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)	(Circostanze aggravanti) Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 [<i>si veda sopra</i>] siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.	45 D.Lgs. n. 504/1995
25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)	(Alterazione di congegni, impronte e contrassegni) È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1.549 euro. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43 [<i>si veda sopra</i>].	46 D.Lgs. n. 504/1995
25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)	(Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa) Per le deficienze riscontrate nella verifica dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documen-	47 D.Lgs. n. 504/1995

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	<p>tazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.</p> <p>Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.</p> <p>Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.</p> <p>Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.</p>	
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Irregolarità nella circolazione) I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.</p> <p>Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.</p> <p>Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.</p> <p>Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.</p> <p>Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.</p> <p>Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.</p> <p>Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.</p>	<p>49 D.Lgs. n. 504/1995</p>
<p>25-sexiesdecies, co. 1 (Contrabbando)</p>	<p>(Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente) Nei reati previsti dal presente capo, l'esercente o il vettore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolubile.</p> <p>La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle amministrazioni dello Stato.</p>	<p>51 D.Lgs. n. 504/1995</p>

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-septiesdecies, co. 1 (Delitti contro il patrimonio culturale)	<p>(Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. 	518-novies c.p.
25-septiesdecies, co. 2 (Delitti contro il patrimonio culturale)	<p>(Appropriazione indebita di beni culturali) Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.</p>	518-ter c.p.
	<p>(Importazione illecita di beni culturali) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-<i>quater</i> [<i>si veda infra</i>], 518-<i>quinquies</i> [<i>Impiego di beni culturali provenienti da delitto</i>], 518-<i>sexies</i> [<i>si veda infra articolo 25-duodevicies</i>] e 518-<i>septies</i> [<i>Autoriciclaggio di beni culturali</i>], importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.</p>	518-decies c.p.
	<p>(Uscita o esportazione illecite di beni culturali) Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.</p>	518-undecies c.p.
25-septiesdecies, co. 3 (Delitti contro il patrimonio culturale)	<p>(Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>	518-duodecies c.p.
	<p>(Contraffazione di opere d'arte) È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 	518- <i>quaterdecies</i> c.p.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
	<p>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</p> <p>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</p> <p>È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.</p> <p>Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato²⁸.</p>	
25-septiesdecies, co. 4 (Delitti contro il patrimonio culturale)	<p>(Furto di beni culturali) Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</p>	518- <i>bis</i> c.p.
	<p>(Ricettazione di beni culturali) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	518- <i>quater</i> c.p.
	<p>(Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.</p>	518- <i>octies</i> c.p.

²⁸ Ai sensi dell'articolo 518-*quinquiesdecies* c.p. (Casi di non punibilità) "(l)le disposizioni dell'articolo 518-*quaterdecies* non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale".

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25- duodevicies, co. 1 (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)	<p>(Riciclaggio di beni culturali) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</p> <p>La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	518- <i>sexies</i> c.p.
	<p>(Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 [<i>Devastazione, saccheggio e strage</i>], commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.</p>	518- <i>terdecies</i> c.p.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
25-undevicies, co. 1 (Delitti contro gli animali)	(Uccisione di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.	544- <i>bis</i> c.p.
	(Maltrattamento di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.	544- <i>ter</i> c.p.
	(Spettacoli o manifestazioni vietati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.	544- <i>quater</i> , c.p.
	(Divieto di combattimenti tra animali) Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1. se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2. se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3. se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.	544- <i>quinquies</i> c.p.
	(Uccisione o danneggiamento di animali altrui) Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.	638 c.p.

Note all'articolo 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

In base all'articolo 25-undevicies, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001 i commi 1 e 2 del medesimo articolo non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-*ter* del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 (Disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale). Tale articolo prevede, in particolare, che le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del Codice penale (Delitti contro gli animali) non si applicano:

- a) ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali;
- b) alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Rif. Decreto o altra disposizione normativa	Descrizione reato	Fonte
<p>Legge 16 marzo 2006, n. 146 articolo 10 (Reati Transnazionali)</p>	<p>In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3 [della L. n. 146/2006, c.d. reati transnazionali²⁹], rilevano i seguenti reati:</p> <p>a) reati previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale [si veda sopra articolo 24-ter], dall'articolo 291-<i>quater</i> del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 [Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri]³⁰ e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [si veda sopra articolo 24-ter];</p> <p>b) delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [si veda sopra articolo 25-duodecies];</p> <p>c) delitti di cui agli articoli 377-bis [si veda sopra articolo 25-decies] e 378 [Favoreggiamento personale] del codice penale.</p>	<p>10, co. 2, 7 e 9, Legge n. 146/2006</p>
<p>Legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Filiera degli oli di oliva vergini)</p>	<p>Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440 [Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari], 442 [Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate], 444 [Commercio di sostanze alimentari nocive], 473 [si veda sopra articolo 25-bis], 474 [si veda sopra articolo 25-bis], 515 [si veda sopra articolo 25-bis. 1], 516 [si veda sopra articolo 25-bis. 1], 517 [si veda sopra articolo 25-bis. 1] e 517-<i>quater</i> [si veda sopra articolo 25-bis. 1] del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:</p> <p>a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</p> <p>La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.</p>	<p>12, Legge n. 9/2013</p>
<p>23 (Inosservanza delle sanzioni interdittive)</p>	<p>(Inosservanza delle sanzioni interdittive) Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.</p> <p>Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.</p>	<p>23, D.Lgs. n. 231/2001</p>

²⁹ Ai fini della legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

³⁰ Si veda nota 24, con la precisazione che – come si è visto sopra all'articolo 25-*sexiesdecies* – l'articolo 86, dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 141/2024 disciplina la fattispecie di reato costituita dall'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati.

ALLEGATO 3

PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*

MODELLO 231 MRIGHTS S.R.L. 30 MARZO 2026

1. SCOPO E FINALITÀ

La presente procedura è volta a fornire indicazioni operative in merito:

- i) all'effettuazione di segnalazioni di irregolarità che possono ledere l'integrità di Mrights S.r.l. (di seguito, anche solo la "**Società**");
- ii) all'istituzione di un canale di segnalazione interno mediante il quale le segnalazioni di irregolarità di cui al punto i), così come meglio precisate nella presente procedura, possono essere portate a conoscenza della Società;
- iii) al seguito da dare alle segnalazioni di irregolarità ricevute dalla Società;
- iv) alle forme di tutela che sono riconosciute sia al soggetto che effettua la segnalazione, sia a soggetti diversi da quest'ultimo.

2. DEFINIZIONI

Nella presente procedura i termini e le espressioni di seguito elencati, quando riportati in maiuscolo, hanno il seguente significato:

- a) **Allegato**: un documento allegato alla presente procedura;
- b) **Canale di Segnalazione Interna**: il canale di segnalazione istituito dalla Società ai sensi del decreto legislativo 2023, n. 24, e dell'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, così come disciplinato dalla presente procedura e, in particolare, nei successivi Paragrafi 5, 6 e 7;
- c) **Collaboratore**: la persona fisica legata a Mrights S.r.l. da un rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro coordinate e continuative, prevalentemente personali, anche se non a carattere subordinato;
- d) **Contesto Lavorativo**: le attività lavorative o professionali svolte nell'ambito di uno dei seguenti rapporti:
 - (i) lavoro subordinato;
 - (ii) rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro coordinate e continuative, prevalentemente personali, anche se non a carattere subordinato, a prescindere dalla tipologia contrattuale prevista e dal livello funzionale ricoperto;
 - (iii) lavoro autonomo;
 - (iv) lavoro prestato nell'ambito della fornitura di beni o servizi o di realizzazione di opere;
 - (v) esercizio della libera professione e prestazione di consulenza;
 - (vi) volontariato o tirocinio (con o senza retribuzione);
 - (vii) esercizio, anche in via di fatto, di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
 - (viii) esercizio dei diritti di socio;
- e) **Decreto Legislativo 231/2001**: il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- f) **Decreto Legislativo 24/2023:** il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- g) **Dipendente:** una persona fisica legata a Mrights S.r.l. da un rapporto di lavoro subordinato *ex* articolo 2094 c.c., a prescindere dal tipo di contratto di lavoro e dal livello funzionale ricoperto;
- h) **Facilitatore:** una persona fisica che presta assistenza a una persona che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) **Garante Privacy:** l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- j) **Informazioni sulle Violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti una Violazione, come di seguito definita al punto ee);
- k) **Lavoratore Autonomo:** il lavoratore autonomo, con il quale la Società ha concluso un contratto d'opera ai sensi dell'articolo 2222 c.c. o un contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'articolo 2229 c.c., nonché gli agenti persone fisiche con cui la Società abbia concluso un contratto *ex* articolo 1742 c.c.;
- l) **Modello 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Mrights S.r.l. ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
- m) **Normativa Privacy:** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR"), il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. ("**Codice Privacy**"), i provvedimenti del Garante Privacy di volta in volta applicabili;
- n) **Organismo di Vigilanza:** l'organismo di vigilanza di Mrights S.r.l. istituito in base alle previsioni del Modello 231;
- o) **Organi Sociali:** il consiglio di amministrazione e l'Organo di Controllo di Mrights S.r.l.;
- p) **Organo di Controllo:** l'organo di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;
- q) **Paragrafo:** un paragrafo della presente procedura;
- r) **Persona Coinvolta:** la persona fisica o la persona giuridica menzionata in una segnalazione avente ad oggetto Informazioni sulle Violazioni, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione;
- s) **Persona Segnalante:** persona fisica che, essendo legittimata ai sensi della presente procedura, ha presentato una segnalazione avente ad oggetto Informazioni sulle Violazioni;
- t) **Punto di Contatto WB:** il punto di contatto disciplinato dal successivo Paragrafo 5, che ha il compito di ricevere e di dare seguito alle segnalazioni aventi ad oggetto Informazioni sulle Violazioni;
- u) **Riscontro:** la comunicazione alla persona che ha presentato una segnalazione contenente Informazioni sulle Violazioni in merito al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

- v) **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione contenente Informazioni sulle Violazioni e che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. In via esemplificativa configura un atto ritorsivo:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - le note di merito negative o le referenze negative;
 - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- w) **Segnalazione:** la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle Violazioni;
- x) **Segnalazione Anonima:** la Segnalazione che non riporta alcuna indicazione relativa all'identità della persona che effettua la Segnalazione;
- y) **Seguito:** l'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti oggetto di una Segnalazione, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- z) **Situazione di Conflitto di Interessi:** una situazione in cui una persona coincida con la Persona Segnalante oppure sia una Persona Coinvolta o una persona comunque interessata dalla Segnalazione;
- aa) **Società:** Mrights S.r.l.;
- bb) **Soggetto Legittimato:** chiunque sia legittimato ai sensi del successivo Paragrafo 3 a presentare una Segnalazione ai sensi della (e con le modalità previste dalla) presente procedura;
- cc) **Soggetti Tutelati diversi dalla Persona Segnalante:** le seguenti persone e/o enti alle quali sono applicabili le misure di protezione previste dalla presente procedura al ricorrere delle condizioni da quest'ultima individuate:

- (i) i Facilitatori;
 - (ii) le persone del medesimo Contesto Lavorativo della Persona Segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - (iii) i colleghi di lavoro della Persona Segnalante, che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - (iv) gli enti di proprietà della Persona Segnalante o per i quali essa lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo delle predette persone;
- dd) **Sottoparagrafo:** un sottoparagrafo della presente procedura;
- ee) **Violazione:** un comportamento, atto od omissione che lede l'integrità della Società e che configura un illecito o una condotta illecita in base a quanto stabilito nel successivo Paragrafo 4.

2. I termini sopra definiti al singolare o al plurale comprendono, laddove il contesto della frase lo richieda, anche i plurali e viceversa.

3. SOGGETTI LEGITTIMATI A EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

1. Possono effettuare una Segnalazione ai sensi della presente procedura:

- a) i Dipendenti;
- b) i Collaboratori;
- c) i Lavoratori Autonomi;
- d) i lavoratori e i collaboratori di terzi che forniscono alla Società beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- e) i liberi professionisti e i consulenti;
- f) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- g) i soci della Società e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, ivi compresi i componenti degli Organi Sociali, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Possono essere oggetto di una Segnalazione comportamenti, atti o omissioni che consistono in una condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o in una violazione del Modello 231. Possono, quindi, essere comunicate ai sensi della presente procedura, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- assunzioni non trasparenti;
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali;
- false dichiarazioni;
- violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro;
- furto di beni di proprietà della Società;
- appropriazione indebita di denaro, valori, forniture appartenenti alla Società;
- falsificazione o alterazione di documenti;
- distruzione, occultamento o uso inappropriato di documenti, archivi, mobili, installazioni e attrezzature;

- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio come incentivi per favorire fornitori/aziende;
- falsificazione di note spese (ex.: rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- falsificazione delle presenze al lavoro;
- rivelazione di informazioni che per loro natura o per esplicita indicazione della legge o di disposizioni aziendali hanno carattere riservato, sia che si tratti di informazioni di proprietà della Società che appartenenti a terzi (ex.: competitor);
- utilizzo delle risorse e dei beni della Società per uso personale, senza autorizzazione
- irregolarità in materia di antiriciclaggio;
- frodi informatiche;
- attività corruttive sia attive che passive di soggetti pubblici o privati;
- violazioni delle disposizioni normative in tema di sicurezza e conformità dei prodotti;
- altre fattispecie che possono costituire violazione delle norme disciplinanti l'attività specifica del settore di business della Società.

Possono essere oggetto di una Segnalazione, inoltre, anche violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del Codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

2. La Segnalazione non può avere ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

5. PUNTO DI CONTATTO WB

1. Le Segnalazioni devono essere effettuate al Punto di Contatto WB, utilizzando le modalità di cui al successivo Paragrafo 6.

2. Salvo quanto previsto dal successivo Sottoparagrafo 5.3, il Punto di Contatto WB è l'Organismo di Vigilanza.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento dell'Organismo di Vigilanza oppure nell'eventualità in cui l'Organismo di Vigilanza si trovi in una Situazione di Conflitto di Interessi il Punto di Contatto WB è il *Data Protection Officer* (DPO) della Società.

4. Coloro che svolgono i compiti e le funzioni di Punto di Contatto WB ai sensi della presente Procedura devono essere specificamente formati per la gestione del Canale Interno di Segnalazione, fermo in ogni caso restando quanto precisato nel successivo Sottoparagrafo 13.1.

5. Al Punto di Contatto WB sono attribuiti i seguenti compiti che devono essere svolti diligentemente e nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite previsti dalla presente procedura:

- a) ricevere le Segnalazioni;
- b) rilasciare, laddove possibile, alla Persona Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

- c) mantenere, laddove possibile, le interlocuzioni con la Persona Segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni delle informazioni comunicate dalla Persona Segnalante con la Segnalazione, nonché – se del caso – l'indicazione di altri soggetti che potrebbero beneficiare delle misure di protezione per effetto dei rapporti che hanno con la Persona Segnalante;
- d) provvedere a dare Seguito alle Segnalazioni ricevute, in conformità a quanto previsto nel successivo Paragrafo 10;
- e) fornire tempestivamente alla Persona Segnalante un Riscontro e, in ogni caso, entro 3 (tre) mesi dalla data della comunicazione alla Persona Segnalante dell'avviso di ricevimento della Segnalazione di cui al punto b) che precede o, laddove tale avviso non sia stato rilasciato, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla data di presentazione della Segnalazione;
- f) sensibilizzare, anche attraverso le attività di formazione e informazione di cui al successivo Paragrafo 13, i soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione, al fine di garantire una gestione consapevole, accurata e professionale delle Segnalazioni;
- g) assicurare che siano adempiuti gli obblighi di formazione e informazione previsti dal successivo Paragrafo 13, nel rispetto delle modalità ivi previste;
- h) svolgere le ulteriori attività previste dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente, dalla presente procedura o da altre disposizioni aziendali;
- i) formulare eventuali proposte di modifica della presente procedura.

6. Nel caso in cui una Segnalazione sia ricevuta da soggetti diversi dal Punto di Contatto WB, chi ha ricevuto la Segnalazione è tenuto a:

- (i) osservare il dovere di riservatezza di cui al successivo Paragrafo 8, nonché le disposizioni in tema di trattamento dei dati stabilite nel successivo Paragrafo 11;
- (ii) trasmettere la Segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Punto di Contatto WB, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante.

6. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

1. I Soggetti Legittimati possono effettuare una Segnalazione al Punto di Contatto WB con le seguenti modalità:

- in forma orale, oppure
- in forma scritta.

La Segnalazione deve contenere le informazioni indicate nel successivo Paragrafo 7.

2. Le Segnalazioni in forma orale possono essere effettuate al Punto di Contatto WB:

- 1) su richiesta della Persona Segnalante, mediante un incontro diretto, oppure
- 2) attraverso apposita linea telefonica dedicata, chiamando il numero indicato nell'Allegato n. 1.

3. Le Segnalazioni in forma scritta possono essere effettuate tramite posta ordinaria all'indirizzo indicato nell'Allegato n. 1.

4. Se la Persona Segnalante ha intenzione di effettuare la Segnalazione nel corso di un incontro con il Punto di Contatto WB la richiesta di incontro può essere trasmessa al Punto di Contatto WB chiamando il numero indicato nell'Allegato n. 1 o inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato sempre nell'Allegato n. 1. L'incontro diretto con la Persona Segnalante deve essere fissato dal Punto di Contatto WB entro un termine ragionevole e nel corso dell'incontro il Punto di Contatto WB, fermo restando quanto previsto dal successivo Sottoparagrafo 12.3, provvede ad acquisire quantomeno le informazioni di cui all'Allegato n. 2.

5. Le Segnalazioni effettuate attraverso la linea telefonica dedicata sono ricevute dall'Organismo di Vigilanza che è tenuto a:

- a) comunicare la propria identità alla Persona Segnalante prima di acquisire qualsiasi tipo di informazione da quest'ultima, in modo da consentire alla Persona Segnalante di valutare se ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e possa, quindi, decidere se proseguire o meno nell'effettuare la Segnalazione o se ritiene, invece, più opportuno terminare la telefonata e utilizzare un'altra delle modalità previste dalla presente Procedura per effettuare la Segnalazione;
- b) richiedere, nel caso in cui – una volta fatta la comunicazione di cui al punto a) che precede – la Persona Segnalante decida di continuare la conversazione telefonica, le informazioni in merito all'identità della Persona Segnalante solo e soltanto dopo aver ricevuto le informazioni sul fatto oggetto della Segnalazione e avere – a propria volta – verificato di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Nell'eventualità in cui ritenga di trovarsi, anche solo potenzialmente, in una situazione di conflitto di interessi il componente del Punto di Contatto WB invita la Persona Segnalante a fare la Segnalazione utilizzando un'altra delle modalità previste dalla presente Procedura.

6. Laddove la Persona Segnalante dovesse effettuare la Segnalazione tramite posta ordinaria, al fine di assicurare maggiormente la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante la Segnalazione va inserita in due buste chiuse: nella prima busta va inserita la sezione I del modulo riportato nell'Allegato n. 2, contenente i dati identificativi della Persona Segnalante, unitamente alla fotocopia del suo documento di riconoscimento; nella seconda busta va inserita la sezione II del modulo riportato nell'Allegato n. 2 contenente i dati relativi o alla Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi della Persona Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe le buste sono, quindi, inserite in una terza busta chiusa, che rechi all'esterno l'indirizzo della Società indicato nell'Allegato n. 1 e la dicitura "Riservata al Punto di Contatto WB". Tali comunicazioni verranno acquisite dal Responsabile della Funzione Legale, che provvede a consegnarle senza ritardo al Punto di Contatto WB. Il Punto di Contatto WB deve, in ogni caso, essere immediatamente informato per iscritto dell'avvenuta ricezione del plico da parte della Società. Fino al momento in cui il plico è consegnato al Punto di Contatto WB:

- a) il plico deve essere conservato con modalità idonee a garantire la riservatezza, tramite deposito in armadio chiuso a chiave al quale ha accesso soltanto il Responsabile della Funzione Legale;
- b) il plico non può essere in alcun caso aperto, da soggetti che non fanno parte del Punto di Contatto WB;

- c) gli eventuali dati identificativi del mittente non vengono in alcun caso riportati in alcun registro o in qualsiasi altro documento in qualche modo correlabile alla Segnalazione.

Il Punto di Contatto WB può aprire la busta contenente i dati identificativi della Persona Segnalante solo se è stato previamente verificato che, con riferimento al contenuto della Segnalazione, non si trova in una Situazione di Conflitto di Interessi.

Una volta verificato che non si trova in una Situazione di Conflitto di Interessi, il Punto di Contatto WB provvede a richiedere alla Persona Segnalante, che non ha effettuato una Segnalazione Anonima, di sottoscrivere la Sezione II del modulo inviato.

7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

1. La Segnalazione deve essere, per quanto possibile, documentata e circostanziata, in modo da consentire l'acquisizione di elementi utili al fine di effettuare un'appropriata attività di analisi e verifica in ordine alla fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione. È particolarmente utile che la Segnalazione riporti, ove conosciute dalla Persona Segnalante, le seguenti informazioni:

- (i) l'identità della Persona Segnalante, che non ritenga di effettuare una Segnalazione Anonima, e il relativo Contesto Lavorativo;
- (ii) una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- (iii) la data e il luogo, se conosciuti, in cui il fatto segnalato si è verificato;
- (iv) i nominativi e il ruolo delle persone coinvolte o gli elementi che possano consentirne l'identificazione;
- (v) i nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- (vi) il riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- (vii) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- (viii) nel caso di comunicazione mediante invio cartaceo, l'indicazione di una casella di posta elettronica o di un indirizzo cui possano essere inviati alla Persona Segnalante documenti, quali l'avviso di ricevimento della Segnalazione di cui al punto b) del precedente Paragrafo 5.5, la comunicazione del Riscontro di cui al punto e) del precedente Sottoparagrafo 5.5 o eventuali richieste di chiarimenti;
- (ix) l'eventuale sussistenza di una Situazione di Conflitto di Interessi in cui si trova o si potrebbe trovare, ad avviso della Persona Segnalante, l'Organo di Vigilanza o il *Data Protection Officer* (DPO), nella gestione della Segnalazione.

Se la Segnalazione è effettuata mediante posta ordinaria deve essere utilizzato il modello riportato nell'Allegato n. 2.

2. La Segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamente ascritti.

3. Non è consentita la presentazione di Segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti che riguardano la sfera privata delle Persone Coinvolte, ad esempio riferite ad orientamenti sessuali,

religiosi o politici, e che non abbiano alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività da esse svolta in ambito aziendale.

4. Non è necessario che la Persona Segnalante abbia certezza che le informazioni riportate nella Segnalazione siano effettivamente vere, essendo sufficiente che abbia avuto fondati motivi di ritenere che tali informazioni fossero vere al momento della Segnalazione.

5. Sono ammesse Segnalazioni Anonime, fermo tuttavia restando che la mancata indicazione dell'identità della Persona Segnalante non consente di verificare la legittimazione del soggetto che effettua la Segnalazione, né di effettuare a quest'ultima le comunicazioni previste dalla presente procedura. L'anonimato potrebbe, inoltre, rendere meno approfondita la fase di verifica della fondatezza della Segnalazione stessa nei casi in cui non sia possibile contattare la Persona Segnalante.

8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Fatti salvi i casi in cui la comunicazione o la rivelazione è prevista da disposizioni normative inderogabili, l'identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere comunicate o rivelate, senza il consenso espresso della Persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare Seguito alle Segnalazioni, ed espressamente autorizzate a trattare tali dati personali.

2. Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato a seguito della Segnalazione l'identità della Persona Segnalante non può essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione fosse fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione può essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare soltanto in presenza del consenso espresso della Persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

3. Alla Persona Segnalante devono essere comunicate per iscritto dal Punto di Contatto WB le ragioni della rivelazione o comunicazione dei dati riservati a persone diverse da quelle competenti a ricevere le Segnalazioni o a darvi seguito ed espressamente autorizzate a trattare tali dati in tutti i casi in cui tale rivelazione o comunicazione è espressamente consentita.

4. Anche l'identità delle Persone Coinvolte e delle eventuali altre persone menzionate nella Segnalazione deve essere tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della Persona Segnalante.

5. Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto strettamente necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

9. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

1. Una volta ricevuta la Segnalazione il Punto di Contatto WB controlla che la Segnalazione presenti i requisiti previsti dalla presente procedura, disponendo direttamente l'archiviazione della Segnalazione nell'eventualità in cui quest'ultima:

- (i) persegua finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- (ii) attenga esclusivamente ad aspetti della vita privata del segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale di quest'ultimo;
- (iii) abbia un contenuto del tutto generico, tale da non permettere la comprensione dei fatti segnalati.

2. Il Punto di Contatto WB richiede alla Persona Segnalante, laddove quest'ultima abbia comunicato la propria identità, chiarimenti o precisazioni in merito a quanto segnalato, anche al fine di valutare se procedere all'archiviazione della Segnalazione.

3. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della Segnalazione il Punto di Contatto WB decide se archiviare la Segnalazione o se procedere al fine di verificare la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione. Il predetto termine può essere prolungato, se ricorre un giustificato motivo, di ulteriori 60 (sessanta) giorni, ad esempio nel caso in cui si sia reso necessario richiedere alla Persona Segnalante chiarimenti o precisazioni in merito a quanto segnalato.

4. Nel caso in cui ritenga di archiviare la Segnalazione il Punto di Contatto WB provvede a redigere una relazione scritta contenente:

- (i) una descrizione del contenuto della Segnalazione;
 - (ii) una descrizione delle eventuali attività di approfondimento svolte e degli elementi raccolti;
 - (iii) gli eventuali motivi che hanno giustificato l'eventuale proroga del termine ai sensi del precedente Sottoparagrafo 9.3;
 - (iv) le motivazioni che hanno indotto a concludere in ordine all'archiviazione della Segnalazione.
- Tale relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo.

10. VALUTAZIONE DELLA FONDATEZZA DELLE CIRCOSTANZE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Nel caso in cui ritenga di non dover archiviare la Segnalazione, il Punto di Contatto WB comunica il contenuto della Segnalazione all'Organo di Controllo laddove la Segnalazione riguardi l'Organismo di Vigilanza.

2. Il Punto di Contatto WB provvede tempestivamente a:

- (a) valutare, laddove ritenuto opportuno, con i consulenti della Società che si occupano di tematiche di diritto del lavoro, eventuali profili disciplinari connessi con la Segnalazione e le attività da intraprendere al fine di osservare le disposizioni normative e aziendali in tema di sanzioni disciplinari;
- (b) pianificare le attività di verifica in merito alla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione. Tali attività:
 - (i) devono essere svolte nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;
 - (ii) possono essere svolte, sempre nel rispetto dei principi di cui al punto (i) che precede, con il supporto delle funzioni aziendali o di gruppo competenti, nonché – ove ritenuto opportuno – ricorrendo a consulenti esterni specializzati.

3. Nel corso dell'attività di verifica, il Punto di Contatto WB può procedere, nel rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti dal precedente Paragrafo 8, a richiedere chiarimenti alla Persona Segnalante e ad eventuali altre persone che il Punto di Contatto WB ritiene possano essere a conoscenza di informazioni utili sui fatti oggetto di Segnalazione. La Persona Coinvolta può essere sentita, ovvero – su sua richiesta – deve essere sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, nel pieno rispetto di quanto previsto nel precedente Sottoparagrafo 8.4. La Persona Coinvolta cui è attribuita la Violazione deve essere sentita nel rispetto delle procedure disciplinari di legge, contratto collettivo o previste dal codice disciplinare.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione viene fissato in 90 (novanta) giorni dalla data in cui il Punto di Contatto WB ha ricevuto la Segnalazione. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 120 (centoventi) giorni se l'accertamento risulti particolarmente complesso.

5. Al termine degli accertamenti il Punto di Contatto WB provvede a redigere una relazione delle indagini effettuate e delle evidenze emerse, individuando le eventuali azioni da avviare a tutela della Società o, nel caso in cui dagli accertamenti dovesse risultare l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati oppure, comunque, l'infondatezza dei fatti riportati nella Segnalazione, archiviando la Segnalazione. La relazione è trasmessa senza indugio all'Organo di Controllo.

6. Il Punto di Contatto WB comunica alla Persona Segnalante l'esito degli accertamenti.

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti nel contesto della Segnalazione o delle attività poste in essere a seguito della Segnalazione devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti di tutti i soggetti interessati e, conseguentemente, nel rispetto della Normativa Privacy e delle disposizioni aziendali tempo per tempo vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. La Società garantisce che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e alla sicurezza dei dati, assicurando l'osservanza, tra l'altro, delle disposizioni di seguito riportate:

- (i) la Persona Segnalante e le Persone Coinvolte devono essere informate ai sensi e nei limiti della normativa applicabile tempo per tempo vigente
- (ii) i dati personali raccolti nel contesto della Segnalazione o delle attività poste in essere a seguito della Segnalazione sono trattati solo ed esclusivamente ai fini del corretto adempimento agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 24/2023 e, pertanto, al fine di gestire e dare seguito alle Segnalazioni. Fatti salvi i casi espressamente previsti alla luce della normativa tempo per tempo applicabile, tali dati personali non possono essere trattati per finalità diverse;
- (iii) il trattamento può avere ad oggetto i soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti, fermo comunque restando che i dati personali che manifestamente non sono utili alla gestione di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;

- (iv) devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati personali inesatti relativi alla specifica Segnalazione che viene gestita;
- (v) l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali trattati e degli altri diritti previsti dalla normativa vigente può essere limitato nei soli casi previsti dalla Normativa Privacy e dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente. In particolare, ai sensi dell'articolo 2- *undecies* del Codice Privacy, l'esercizio dei diritti potrebbe essere limitato con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della Segnalazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, qualora dall'esercizio dei diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della Persona Segnalante. Solo ed esclusivamente in tali casi sarà possibile precludere agli interessati di rivolgersi alla Società per l'esercizio dei propri diritti e, in assenza di risposta da parte di quest'ultima, di proporre un reclamo al Garante Privacy;
- (vi) i dati personali raccolti nel contesto della Segnalazione o delle attività poste in essere a seguito della Segnalazione sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo strettamente necessario al trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- (vii) la Società adotta le misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

3. La Società predispone un'adeguata informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 GDPR, da fornire alle Persone Segnalanti e alle altre persone coinvolte nel contesto della Segnalazione.

12. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE E ARCHIVIAZIONE

1. Se si utilizza una linea telefonica registrata, la Segnalazione – previo consenso della Persona Segnalante – è documentata a cura del Punto di Contatto WB mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la Persona Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

2. Se viene utilizzata una linea telefonica non registrata la Segnalazione deve essere documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del Punto di Contatto WB. La Persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

3. Quando, su richiesta della Persona Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Punto di Contatto WB, la Segnalazione deve essere documentata, previo consenso della Persona Segnalante, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

4. Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della singola Segnalazione e comunque non oltre il termine indicato nel precedente Sottoparagrafo 11.2, punto (vi), nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente

Paragrafo 8, nonché della normativa tempo per tempo vigente e delle disposizioni aziendali in materia di trattamenti dei dati personali.

13. FORMAZIONE E INFORMAZIONI DA RENDERE PUBBLICHE

1. Coloro che sono coinvolti nell'attività di gestione delle Segnalazioni devono ricevere un'adeguata formazione, avente ad oggetto anche i seguenti temi:

- a) aspetti normativi, che riguardano i principi e le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 24/2023, con specifico focus in merito agli adempimenti che devono essere svolti dal personale cui è affidata la gestione del canale di segnalazione, nonché rispetto agli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- b) procedure e presupposti: approfondita panoramica delle policy, delle procedure e delle modalità operative adottate, anche per prassi, dalla Società per la gestione del canale di segnalazione (ad esempio, le fasi di gestione delle Segnalazioni dal momento della ricezione, alla successiva attività di istruttoria e riscontro alla Persona Segnalante);
- c) principi generali di comportamento: al fine di favorire una adeguata comprensione e consapevolezza di alcuni principi generali quali, ad esempio:
 - i) confidenzialità e riservatezza: necessità di applicare opportune misure tecniche e organizzative da parte del personale cui è affidata la gestione delle Segnalazioni, al fine di salvaguardare la confidenzialità delle informazioni durante tutto il processo di gestione delle Segnalazioni;
 - ii) etica ed integrità: promozione di un ambiente etico e integro all'interno dell'impresa, nonché in merito all'importanza di agire con onestà, trasparenza e responsabilità nella gestione delle Segnalazioni;
 - iii) ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione: sensibilizzazione del personale cui è affidata la gestione delle Segnalazioni circa l'ascolto attivo, la comunicazione empatica e la comprensione degli aspetti psicologici connaturati alla gestione delle Segnalazioni, con particolare riguardo alle interlocuzioni con la Persona Segnalante, nonché in merito alle opportune ed adeguate pratiche di collaborazione in team con le altre funzioni aziendali coinvolte nella gestione della Segnalazione.

Specifiche e puntuali attività di formazione devono essere organizzate in caso di aggiornamenti normativi o delle procedure aziendali concernenti la gestione dei canali di segnalazione.

2. Deve essere garantita un'adeguata formazione anche di tutto il personale della Società in merito alle tematiche oggetto della presente procedura, ivi compresa la disciplina sul trattamento dei dati personali, anche al fine di creare un'opportuna consapevolezza circa gli obiettivi e le tutele riconosciute dal Decreto Legislativo 24/2023, nonché una cultura di integrità e responsabilità all'interno della Società.

3. Al fine di garantire un'adeguata informativa dei soggetti che possono effettuare una Segnalazione devono essere esposte, con le modalità indicate nel successivo Sottoparagrafo 13.4, informazioni chiare relativamente a:

- i) indicazione dei soggetti legittimati a effettuare Segnalazioni;

- ii) indicazione dei soggetti che godono delle misure di protezione riconosciute dal Decreto Legislativo 24/2023;
- iii) violazioni che possono essere segnalate;
- iv) presupposti per effettuare una Segnalazione;
- v) indicazioni sul canale di segnalazione implementato dalla Società (e le relative istruzioni circa le modalità di funzionamento dello stesso);
- vi) procedure che la Persona Segnalante deve seguire per effettuare in maniera corretta una Segnalazione (a titolo esemplificativo, gli elementi che la Segnalazione deve contenere);
- vii) individuazione dei soggetti competenti cui è affidata la gestione delle Segnalazioni;
- viii) attività che, una volta correttamente effettuata la Segnalazione, devono essere svolte dal Punto di Contatto WB;
- ix) tutele riconosciute dal Decreto Legislativo 24/2023 alla Persona Segnalante e agli altri soggetti che godono di protezione ai sensi del decreto stesso;
- x) condizioni al verificarsi delle quali è esclusa la responsabilità della Persona Segnalante (anche in sede penale, civile o amministrativa) previste dal Decreto Legislativo 24/2023;
- xi) sistema sanzionatorio adottato dalla Società e da ANAC in caso di violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 24/2023.

4. Le informazioni di cui precedente Sottoparagrafo 13.3 devono essere:

- (i) esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro;
- (ii) devono essere accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico qualificato con la Società rilevante ai fini dell'identificazione del Contesto Lavorativo;
- (iii) essere pubblicate in una sezione apposita del sito web della Società.

14. MISURE DI PROTEZIONE

1. È vietata qualsiasi forma di Ritorsione nei confronti della Persona Segnalante o di un Soggetto Tutelato diverso dalla Persona Segnalante. Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

2. Le Persone Segnalanti e i Soggetti Tutelati diversi dalla Persona Segnalante possono comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le Ritorsioni che ritengono di avere subito.

3. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente procedura non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, c.c.

4. Le misure di protezione previste nel presente Paragrafo si applicano:

- a) alla Persona Segnalante e ai Soggetti Tutelati diversi dalla Persona Segnalante se al momento della Segnalazione la Persona Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni segnalate rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della presente procedura in base a quanto stabilito dal precedente Paragrafo 4. I motivi che hanno indotto la Persona Segnalante ad effettuare la Segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione, fermo comunque restando quanto precisato nel precedente Sottoparagrafo 4.2;
- b) anche qualora la Segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- (i) quando il rapporto giuridico tra la Società e la Persona Segnalante non è ancora iniziato, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - (ii) durante il periodo di prova;
 - (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
- c) nei casi di Segnalazione Anonima, se la Persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

5. Le tutele previste nel presente Paragrafo non si applicano se nei confronti della Persona Segnalante è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

15. RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE

1. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità della Persona Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'articolo 2043 c.c., nonché delle disposizioni contenute nel successivo Paragrafo 16.

16. SANZIONI DISCIPLINARI

1. La presente procedura costituisce parte integrante delle disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dalla Società e, pertanto, ferma restando ogni eventuale ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge, costituiscono rilevante inadempimento degli obblighi di cui al contratto ed illecito disciplinare e sono come tali soggette – in ragione della gravità dei fatti – all'applicazione delle sanzioni previste dal codice disciplinare vigente in azienda (Rimprovero verbale, Rimprovero scritto, Multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione per gli impiegati e quadri, Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 giorni per gli impiegati e quadri, Licenziamento per mancanze), la violazione o la mancata applicazione delle previsioni della presente procedura e, in particolare, in via esemplificativa:

- (i) la violazione o mancata applicazione delle misure di tutela della Persona Segnalante, ivi compreso l'obbligo di riservatezza in ordine all'identità di quest'ultima o la commissione di atti di Ritorsione;
- (ii) l'effettuazione con dolo o colpa grave di Segnalazioni che si rivelino infondate;
- (iii) i comportamenti o le condotte omissive volte a ostacolare l'effettuazione di una Segnalazione o l'attività del Punto di Contatto WB volta a dare seguito a una Segnalazione.

Allegato n. 1
alla
PROCEDURA WHISTLEBLOWING
MODELLO 231 MRIGHTS 30 MARZO 2026

Precisazioni in merito alle modalità di effettuazione delle Segnalazioni

Segnalazione mediante posta ordinaria	
Indirizzo al quale inviare la Segnalazione (compilando il Modulo di cui all'Allegato n. 2 della Procedura):	Spett. le Mrights S.r.l. Riservata al Punto di Contatto WB – Organo di Vigilanza* Via San Bernardino, n. 1 20122 Milano
* in caso di assenza dell'Organismo di Vigilanza o nel caso in cui la Persona Segnalante ritenga che l'Organismo di Vigilanza si trovi o si possa trovare in una Situazione di Conflitto di Interessi va indicato (non l'Organo di Vigilanza, bensì) il <i>Data Protection Officer</i> (DPO) della Società	

Segnalazione tramite linea telefonica	
Numero da chiamare per effettuare la Segnalazione:	+39 3314261243

Indirizzo e-mail e numero telefonico Punto di Contatto WB
<ul style="list-style-type: none">▪ Organo di Vigilanza:<ul style="list-style-type: none">• indirizzo posta elettronica: puntocontattowb@gmail.com• numero di telefono: +39 3314261243 <p>Nel solo caso in cui l'Organo di Vigilanza sia assente o si trovi in una Situazione di Conflitto di Interesse</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Data Protection Officer (DPO):<ul style="list-style-type: none">• indirizzo posta elettronica: fernando.mantovani@mrighs.it• numero di telefono: 02.66668919

Si ricorda che gli indirizzi e-mail sopra riportati sono dedicati esclusivamente a consentire di chiedere chiarimenti in merito all'applicazione della Procedura Whistleblowing o a richiedere al Punto di Contatto WB un incontro per effettuare una Segnalazione, ma **non vanno mai utilizzati per trasmettere una Segnalazione ai sensi della Procedura Whistleblowing**

Allegato n. 2
alla
PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*
MODELLO 231 MRIGHTS 30 MARZO 2026

Modulo per le Segnalazioni ai sensi della Procedura Whistleblowing
Sezione I

Dati del segnalante	
Nome del segnalante:	
Cognome del segnalante:	
Società di cui il segnalante è dipendente:	
Qualifica/ruolo attuale:	
Funzione di appartenenza attuale:	
Qualifica/ruolo all'epoca del fatto segnalato:	
Funzione di appartenenza all'epoca del fatto segnalato:	
Telefono:	
Email:	

Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000

Data

Firma della Persona Segnalante

N.B.: questa Sezione I del Modulo va compilata solo se la Persona Segnalante non intende effettuare una Segnalazione Anonima e, laddove compilata, va inserita in una apposita busta unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento della Persona Segnalante, secondo quanto previsto dal Sottoparagrafo 6.6 della Procedura Whistleblowing.

Sezione II

Dati e informazioni sulla Segnalazione	
Funzione/area della Società in cui si è verificato il fatto (se noti):	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto (se noti):	
Luogo in cui si è verificato il fatto (se noto):	
Se noto, nome, cognome, qualifica o ruolo del soggetto che ha commesso il fatto (possono essere indicati più nomi):	
Eventuali soggetti interni/esterni coinvolti (nome, cognome, qualifica o ruolo, impresa/ente di appartenenza, recapiti se noti):	
Eventuali altre imprese coinvolte:	
Modalità/circostanze che hanno consentito di venire a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, qualifica o ruolo, impresa/ente di appartenenza recapiti se noti):	
Indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati (se possibile, allegarli):	

Descrizione del fatto:

--

Indicare (con una crocetta) se si ritiene che uno o più dei seguenti soggetti si trovi o si possa trovare in una Situazione di Conflitto di Interessi nel caso in cui fosse incaricato di gestire la Segnalazione (apporre la crocetta sulla casella "SI" se si ritiene che il soggetto si trovi o si possa trovare in una Situazione di Conflitto di Interessi, mentre la crocetta va apposta sulla casella "NO" se si ritiene che il soggetto non si trovi o non si possa trovare in una Situazione di Conflitto di Interessi)

A)	Organo di Vigilanza	SI	NO
B)	Data Protection Officer (DPO)	SI	NO

Se la Segnalazione è già stata inoltrata ad altri soggetti fornire i seguenti ulteriori dati:

Soggetto al quale la segnalazione è stata fatta	Data della Segnalazione	Esito della segnalazione (se noto)



Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000

Data

Firma della Persona Segnalante

N.B.: la sottoscrizione va apposta dalla Persona Segnalante che non intende effettuare una Segnalazione Anonima solo su richiesta del Punto di Contatto WB e unicamente dopo che è stato verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Punto di Contatto WB incaricato di gestire la segnalazione.

Secondo quanto previsto dal Sottoparagrafo 6.6 della Procedura Whistleblowing questa Sezione II del presente modulo va inserita in una busta diversa da quella in cui è stata inserita la Sezione I del modulo, contenente i dati della Persona Segnalante.